

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	inquinamento@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4058 fax + 39 040 377 4513 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Ö&^ç Á »Á Ì €-DE Ó&^ç|ÁÍ DFFDECF SAPI - PN/AIA/102-1

Aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta dalla FRIULOVO S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA, presso l'installazione sita nel Comune di Aviano (PN).

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 (Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali - prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Vista la Delibera della Giunta regionale 30 gennaio 2015, n. 164, recante linee di indirizzo regionali sulle modalità applicative della disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014 e ad integrazione della circolare ministeriale 22295/2014;

Vista la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Vista la Decisione di Esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il Decreto del Ministero per le politiche agricole 19 aprile 1999 (Approvazione del codice di buona pratica agricola);

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 (Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti);

Vista la delibera della Giunta regionale n. 536 del 16 marzo 2007, di disciplina della comunicazione dell'avvio dell'attività di spandimento degli effluenti di allevamento e di approvazione degli allegati A, B, C/1, C/2, D, E, e F, parte integrante e sostanziale della delibera stessa;

Vista la delibera di giunta regionale 25 settembre 2008, n. 1920 recante "D.lgs 152/2006, art. 92. Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione definitiva";

Visto il Decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2010, n. 0108/Pres. (Regolamento di attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 "Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca") recante il programma d'azione della Regione Friuli Venezia Giulia per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zone vulnerabili;

Visto il D.M. 25 febbraio 2016 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato);

Visto il decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181 (Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne);

Visto il Decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2013, n. 03/Pres. (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006);

Visto il Decreto Ministeriale 4 febbraio 2013 (Disposizioni attuative in materia di protezione di polli allevati per la produzione di carne, ai sensi degli articoli 3, 4, 6 e 8 del decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181);

Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare n. 272, del 13 novembre 2014 recante le modalità di redazione della relazione di riferimento, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

Visti, altresì l'articolo 6, commi da 22 a 24 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), nonché l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici) in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1363 del 23 luglio 2018 e sue modifiche e integrazioni, recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", la quale prevede che il Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento (di seguito indicato come Servizio competente) curi gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione

regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 3475 del 28 agosto 2019, con il quale:

1) è stata autorizzata la modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata a favore della FRIULOVO S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA con sede legale nel Comune di Aviano (PN), via Giuseppe Ellero, 44, per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta presso l'installazione sita nel Comune di Aviano (PN), via Giuseppe Ellero, 44;

2) è stato sostituito il decreto del Direttore del Servizio competente n. 919 del 19 maggio 2015;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 5208 del 30 dicembre 2019, con il quale è stato approvato il "Piano d'ispezione ambientale presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)", ai sensi dell'articolo 29-decies, commi 11-bis e 11-ter, del decreto legislativo 152/2006 per il triennio 2020 - 2021 - 2022";

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 5265 del 30 dicembre 2020, con il quale è stato approvato l'aggiornamento dell'Allegato C del decreto n. 5208/2019 "Piano delle visite ispettive e dei campionamenti a carico di ARPA FVG per l'anno 2021";

Vista la nota del 25 maggio 2021, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 29840, con la quale il Gestore ha comunicato, ai sensi dell'articolo 29-nonies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, l'intenzione di realizzare la seguente modifica:

- variazione del sistema di scarico delle acque reflue assimilate alle domestiche dell'insediamento zootecnico necessaria alla richiesta di concessione, in sanatoria, di derivazione d'acqua da pozzo, in quanto l'attivazione di uno dei punti di prelievo, richiede lo spostamento del punto di scarico per adeguare le distanze di rispetto alle disposizioni della delibera CITAI del 4 febbraio 1977;

Vista la nota prot. n. 33293 del 14 giugno 2021, trasmessa mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

1) ha comunicato al Gestore che dall'esame della documentazione inviata risulta mancante l'espressione del Servizio valutazioni ambientali riguardo la non assoggettabilità della modifica a procedura di screening di VIA, che il Gestore stesso deve acquisire, previa presentazione al citato Servizio, dell'apposita checklist proposta nella nota esplicativa ministeriale del 15 gennaio 2015;

2) ha chiesto al Gestore di inviare, entro 60 giorni dal ricevimento della nota stessa, l'espressione sopra menzionata;

Vista la nota del 16 giugno 2021, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 33703, con la quale il Gestore ha perfezionato la citata comunicazione del 25 maggio 2021, inviando la nota prot. n. 33338 del 14 giugno 2021, con la quale il Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile ha specificato che la modifica proposta è riconducibile al punto 8, lettera t), dell'Allegato IV, alla parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 e che, escludendo che tale modifica produca ripercussioni negative sull'ambiente, non sia da assoggettare alla procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui all'articolo 19 del decreto legislativo medesimo;

Vista la nota prot. n. 34290 del 16 luglio 2021, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

1) ha inviato al Comune di Aviano, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Friuli occidentale (AS FO) al Servizio autorizzazioni uniche ambientali della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e

sviluppo sostenibile e al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile la comunicazione datata 25 maggio 2021 e tutta la documentazione tecnica allegata, specificando che la modifica sopra menzionata è da ritenersi non sostanziale ed invitando gli Enti medesimi a formulare, entro 30 giorni dal ricevimento della nota stessa, eventuali osservazioni in merito;

2) ha comunicato al Gestore l'avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 3, del decreto legislativo 152/2006 e degli articoli 13 e 14 della legge regionale 7/2000;

Vista la nota prot. n. 53654 del 6 luglio 2021, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 37426, con la quale l'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO) ha comunicato di non rilevare osservazioni, dal lato igienico-sanitario, alla modifica non sostanziale comunicata dal Gestore;

Vista la nota prot. n. 38439 del 12 luglio 2021, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, ha comunicato di non aver rilevato scarichi di acque reflue di competenza del Servizio stesso;

Vista la nota prot. n. 14301 del 15 luglio 2021, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 39318, con la quale il Comune di Aviano ha chiesto integrazioni documentali;

Vista la nota prot. n. 40576 del 2 luglio 2021, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

1) ha chiesto al Gestore di inviare, entro 30 giorni dal ricevimento della nota stessa, le integrazioni documentali richieste dal Comune di Aviano con la propria nota del 15 luglio 2021;

2) ha comunicato al Gestore che i termini del procedimento sono interrotti fino alla presentazione delle integrazioni;

Vista la nota datata 20 luglio 2021, trasmessa a mezzo PEC il 21 luglio 2021, acquisita dal Servizio competente il 23 luglio 2021 con protocollo n. 45578, con la quale il Gestore ha inviato la documentazione integrativa richiesta con la nota regionale del 2 luglio 2021;

Vista la nota prot. n. 46256 del 25 agosto 2021, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato al Comune di Aviano, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO), al Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, copia delle integrazioni fornite dal Gestore con la citata nota del 20 luglio 2021;

Vista la nota prot. n. 17185 del 27 agosto 2021, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 46683, con la quale il Comune di Aviano (PN) ha comunicato di non ravvisare impedimenti all'accoglimento dell'istanza;

Constatata la completezza della documentazione amministrativa normativamente richiesta ed acquisita agli atti;

Atteso che dalla verifica del pagamento degli oneri istruttori risulta che la tariffa versata copre la tariffa dovuta ai sensi del D.M. 24/04/2008 e della L.R. 11/2009;

Considerato che decorso il termine di cui all'articolo 29-nonies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, il Gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate;

Ritenuto, per quanto sopra esposto di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 3475 del 28 agosto 2019;

DECRETA

1. L'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 3475 del 28 agosto 2019, relativa all'esercizio dell'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta dalla FRIULOVO S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA con sede legale nel Comune di Aviano (PN), via Giuseppe Ellero, 44, identificata dal codice fiscale 01757100936, presso l'installazione sita nel Comune di Aviano (PN), via Giuseppe Ellero, 44, è aggiornata come segue:

- E' autorizzata la variazione del sistema di scarico delle acque reflue assimilate alle domestiche dell'insediamento zootecnico.

Art. 1 – Aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale

1. L'Allegato "Descrizione dell'Attività", al decreto n. 3475/2019, è sostituito dall'Allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 2 – Autorizzazioni sostituite

1. L'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al presente decreto sostituisce l'autorizzazione allo scarico (Capo II, Titolo IV, Parte terza, del decreto legislativo 152/2006).

Art. 3 – Disposizioni finali

1. Restano in vigore, per quanto compatibili con il presente provvedimento, le condizioni e le prescrizioni di cui al decreto n. n. 3475/2019.

2. Copia del presente decreto è trasmessa a Friulovo S.r.l. Società Agricola, al Comune di Aviano, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO) e al Ministero della Transizione Ecologica.

3. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente decreto, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento, con sede in Trieste, via Carducci, 6.

4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

INQUADRAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE DELL'IMPIANTO IPPC

L'installazione del Gestore FRIULOVO S.R.L. SOCIETÀ AGRICOLA è situata nella fascia pedemontana della provincia di Pordenone, a sud-est dell'abitato di Aviano (PN), in Via G. Ellero n. 44, ed insiste sulle particelle catastali n. 89, 323, 337, 339, 344, 400, foglio n. 65 del Comune di Aviano (PN). Dal punto di vista urbanistico rientra all'interno di una zona classificata come E.5 "zona di preminente interesse agricolo" dal P.R.G.C..

ATTIVITA' PRODUTTIVA

L'allevamento è autorizzato per una capacità massima per ciclo pari a 127.800 posti pollame suddivisa nei capannoni di allevamento 1 e 2 "a gabbia". Con l'istanza di modifica sostanziale il Gestore intende realizzare un nuovo capannone su due piani per l'allevamento delle galline ovaiole ad aviario, che avrà una capacità ricettiva pari a 141.498 posti pollame, portando, quindi, la capacità produttiva totale dell'allevamento a 269.298 posti pollame.

L'allevamento delle galline è caratterizzato da cicli produttivi di 13 mesi, che si sviluppano con le seguenti cadenze temporali:

- accasamento delle pollastre dell'età di circa 120 giorni (peso medio variabile a seconda della razza e comunque compreso tra 1,4-1,5 kg);
- inizio deposizione all'età di 130-135 giorni;
- picco di deposizione (93%) all'età di 175-180 giorni;
- durata della deposizione: circa 365 giorni dall'accasamento;
- invio al macello delle galline (circa 2 settimane);
- pulizia, disinfezione dell'allevamento e vuoto sanitario.

La deposizione avviene in gabbia (capannoni esistenti) e in voliera (capannone nuovo).

La raccolta delle uova è automatica, a mezzo di un nastro trasportatore che convoglia le uova di ogni batteria di deposizione al nastro collettore principale e da qui al locale di selezione e confezionamento.

Ogni capo produce circa 300 uova per ciclo produttivo, per cui, la produzione annua si attesta intorno a 80.789.400 uova.

SISTEMA DI ALIMENTAZIONE

L'alimentazione viene effettuata con mangimi composti integrati, forniti da industria primaria mangimistica nazionale e di formulazione differenziata per fasi. La somministrazione è assicurata mediante un sistema di carrelli, a rifornimento automatico, con pesatura al carico e programmazione elettromeccanica della distribuzione dell'alimento.

SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

L'acqua viene distribuita automaticamente negli abbeveratoi a goccia con dispositivo antispreco.

CLIMATIZZAZIONE DEI LOCALI

Il sistema di ventilazione è il seguente:

- capannone 1: ventilazione trasversale con 17 ventilatori posizionati sul lato sinistro, in corrispondenza dell'impalco basale delle gabbie ed ulteriori 4 ventilatori posizionati in corrispondenza dell'impalco superiore. In corrispondenza della presa d'aria, il capannone è dotato di impianto di raffrescamento per nebulizzazione.
- capannone 2: poiché l'allevamento avviene su due livelli, la ventilazione è effettuata con 26 ventilatori posizionati sulla testata nord dell'edificio, in corrispondenza del piano terra e con 16 posizionati al primo piano. Il pescaggio dell'aria è assicurato da apertura dotata di cooling di raffreddamento, localizzata sulla testata opposta;
- capannone di nuova realizzazione: ventilazione longitudinale, effettuata da batteria di 20 ventilatori per piano, ubicati sulla testata distale del capannone e pescanti l'aria dalle aperture frontali e laterali di testata, a loro volta dotate di impianto di raffrescamento.

Non è presente alcun impianto di riscaldamento, considerato il fatto che la tipologia di allevamento è relativa a soggetti già adulti al momento dell'accasamento.

ENERGIA

Attualmente il fabbisogno energetico aziendale, dovuto al trasporto/distribuzione degli alimenti, alla raccolta e selezione delle uova, all'asporto della pollina, alla ventilazione e all'illuminazione, viene soddisfatto con l'approvvigionamento dall'esterno.

Sulla falda sud del nuovo capannone è prevista l'installazione di un impianto fotovoltaico di potenza compresa tra 250 e max 300 kW_p.

PRELIEVO IDRICO

L'acqua viene prelevata dall'acquedotto per il consumo umano, dal pozzo aziendale per il consumo zootecnico.

EMISSIONI

Emissioni in atmosfera

Le emissioni in atmosfera si riferiscono ai seguenti inquinanti:

- ✓ NH₃;
- ✓ CH₄;
- ✓ N₂O;
- ✓ polveri.

La quantificazione delle emissioni è stata fatta prendendo in considerazione, ove disponibili parametri di dettaglio, i locali di allevamento, gli stoccaggi degli effluenti.

Scarichi idrici

A seguito dell'adeguamento del sistema di trattamento e di scarico sono stati dismessi i pozzi perdenti a servizio dell'abitazione del custode e del centro lavorazione uova. Il progetto prevede il collegamento delle esistenti vasche imhoff al nuovo sistema di dispersione diffusa costituito da pozzetto di cacciata collegato a tubazione drenante dimensionata.

È previsto da progetto, un pozzetto di campionamento in cui recapitano entrambe le linee dei reflui provenienti dai due distinti edifici. A questo vengono aggiunti due pozzetti a valle delle reti per il campionamento delle acque provenienti dai due edifici.

Emissioni sonore

L'allevamento è situato in zona agricola, coltivata a vigneto, frutteto, seminativi e foraggi/prato, distante da civili abitazioni.

Il Comune di Aviano (PN) ha approvato il PCCA con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 21/10/2013 ed una prima sua Variante con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 26/07/2017. L'allevamento è situato in un'area compresa tra la classe II (*aree prevalentemente residenziali*) e la classe III (*aree di tipo misto*).

Effluenti di allevamento

La pollina viene asportata dai capannoni ogni due/tre giorni mediante dei nastri in materiale plastificato, soggetti a raschiatura meccanica dopo lo scarico sul convogliatore di testata, che recapita direttamente al nastro elevatore finale per il carico sugli automezzi ed il successivo trasporto ad impianti di trattamento di biomassa.

Il canale in cui è contenuto il nastro trasportatore viene mantenuto pulito tramite spazzolamento ed i materiali risultanti da tale operazione vengono caricati manualmente con pala sul nastro medesimo. Relativamente al carico della pollina, il capannone 3 di nuova realizzazione è dotato di nastro trasportatore cofanato, di tettoia di carico coperta ed area pavimentata, mentre i capannoni 1 e 2 sono dotati di nastro cofanato e di piazzola di carico impermeabilizzata (telo in PVC).

Le acque reflue derivanti dalla pulizia delle superfici e/o dei macchinari sporcati occasionalmente dalla rottura delle uova vengono raccolte, trasferite negli stoccaggi esistenti, atti ad assicurare una maturazione superiore ai 90 giorni, e distribuite, dopo tale periodo, sulle superfici arborate aziendali

Mortalità di allevamento e scarto di deposizione

La consistenza della mortalità si manifesta, da una parte, come costante fisiologica dell'attività di allevamento (prevalente), dall'altra come conseguenza di situazioni particolari, sanitarie ed ambientali (es. eccesso di caldo) cui i soggetti allevati possono incorrere.

I capi morti in allevamento e le uova rotte sono esclusi dalla classificazione di rifiuto, in quanto rientrano nella categoria di sottoprodotti di origine animale di categoria 2, conformemente al Reg. CE/1069/2009.

Essi sono stoccati in apposita cella frigorifera per poi essere ceduti a ditte autorizzate.

RIFIUTI

Dall'attività di allevamento si originano rifiuti da imballaggio; nello specifico:

CER 15 01 02: imballaggi in plastica;

CER 15 01 06: imballaggi in materiali misti;

CER 15 01 07: imballaggi in vetro;

CER 15 01 10*: imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze;

CER 20 01 21*: tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio.

Tali rifiuti sono stoccati in appositi contenitori e quindi ritirati da ditta specializzata.

RELAZIONE DI RIFERIMENTO

La verifica di assoggettabilità, eseguita ai sensi del D.M. 272/2014 e secondo le Linee Guida redatte da ARPA FVG, ha prodotto esito negativo e pertanto il Gestore non ha presentato la Relazione di riferimento.

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

La DGR n. 167 dd. 03/02/2017 ha giudicato compatibile con l'ambiente il *progetto riguardante la realizzazione di un capannone di allevamento di galline ovaiole in esecuzione del piano di sviluppo aziendale* ed ha imposto le seguenti condizioni ambientali:

1. al fine del contenimento delle polveri emesse e della dispersione delle sostanze odorigene va realizzata una barriera vegetale a doppia cortina posizionata su di un dosso artificiale posto di fronte alla testata del capannone ove sono posizionati gli estrattori dell'impianto di ventilazione, come previsto dal progetto presentato;
2. al fine del contenimento della proliferazione dei muscidi, vanno utilizzate apposite trappole per la cattura delle mosche;
3. nel caso in cui, a seguito della messa in esercizio dell'attività, dovessero pervenire alle amministrazioni competenti segnalazioni di molestie olfattive ripetute e prolungate nel tempo da parte dei residenti, la Ditta dovrà avviare, di concerto con il Comune, un'attività di monitoraggio che potrà comportare la necessità di effettuare misure dell'emissione odorigena e/o l'utilizzo del naso elettronico;
4. qualora i monitoraggi effettuati dovessero porre in evidenza impatti negativi ulteriori rispetto a quelli individuati in sede di VIA, il proponente deve:
 - a) adottare prontamente ulteriori e progressive misure di mitigazione degli impatti;
 - b) dettagliare le medesime misure in un'apposita relazione tecnica da inviare all'ARPA FVG;
5. il proponente deve dare comunicazione all'ARPA FVG ed al Servizio valutazioni ambientali del completamento delle opere previste e dell'entrata in esercizio dell'impianto.

Tali condizioni sono state confermate nel decreto del Direttore centrale n. 368 dd. 16/01/2019, che ha sancito la non assoggettabilità alla procedura di VIA della *modifica del progetto riguardante la realizzazione di un capannone di allevamento di galline ovaiole in Comune di Aviano*.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Glauco Spanghero

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005



MODELLO DI PAGAMENTO: TASSE, IMPOSTE, SANZIONI E ALTRE ENTRATE

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

[Empty box for payment recipient]

2. DELEGA IRREVOCABILE A

[Empty box for delegation]

AGENZIA/UFFICIO

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA
Filiale di TREVISO Ag. 3

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*)

[Empty box for reference number]

DATI ANAGRAFICI

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA

4. FRIULOVO S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA

SESSO M o F

COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE

PROV.

CODICE FISCALE

giorno mese anno

[Empty box for sex]

AVIANO

P N

0 1 7 5 7 1 0 0 9 3 6

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA

5. [Empty fields for second entity]

SESSO M o F

COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE

PROV.

CODICE FISCALE

giorno mese anno

[Empty box for sex]

[Empty box for commune]

[Empty box for province]

[Empty box for fiscal code]

DATI DEL VERSAMENTO

6. UFFICIO O ENTE

7. COD. TERRITORIALE (*)

8. CONTENZIOSO

9. CAUSALE

10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO

T I 6
codice sub. codice (*)

[Empty box for territorial code]

[Empty box for contentious]

P A

Anno Numero [Empty boxes for act details]

11. CODICE TRIBUTO

12. DESCRIZIONE (*)

13. IMPORTO

14. COD. DESTINATARIO

4 5 6 T
[Empty boxes for tax code]

IMPOSTA DI BOLLO
[Empty rows for description]

16,00
[Empty rows for amount]

[Empty rows for destination code]

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

16,00

EURO (lettere)

SEDICI/00

ESTREMI DEL VERSAMENTO

(DA COMPILARE A CURA DEL CONCESSIONARIO, DELLA BANCA O DELLE POSTE)

DATA			CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE	
giorno	mese	anno	AZIENDA	CAB/SPORTELLO
23	09	2021	0103	12003



	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	inquinamento@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4058 fax + 39 040 377 4513 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

STINQ - PN/AIA/102-1

Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta dalla FRIULOVO S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA, presso l'installazione sita nel Comune di Aviano (PN).

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 (Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali - prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Vista la Delibera della Giunta regionale 30 gennaio 2015, n. 164, recante linee di indirizzo regionali sulle modalità applicative della disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014 e ad integrazione della circolare ministeriale 22295/2014;

Vista la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Vista la Decisione di Esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il Decreto del Ministero per le politiche agricole 19 aprile 1999 (Approvazione del codice di buona pratica agricola);

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 (Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti);

Vista la delibera della Giunta regionale n. 536 del 16 marzo 2007, di disciplina della comunicazione dell'avvio dell'attività di spandimento degli effluenti di allevamento e di approvazione degli allegati A, B, C/1, C/2, D, E, e F, parte integrante e sostanziale della delibera stessa;

Vista la delibera di giunta regionale 25 settembre 2008, n. 1920 recante "D.lgs 152/2006, art. 92. Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione definitiva";

Visto il Decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2010, n. 0108/Pres. (Regolamento di attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 "Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca") recante il programma d'azione della Regione Friuli Venezia Giulia per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zone vulnerabili;

Visto il D.M. 25 febbraio 2016 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato);

Visto il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155, "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

Viste le Linee guida dell'EPA (U.S. Environmental Protection Agency) del marzo 2001, relativamente ai fattori emissivi;

Visto il decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181 (Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne);

Visto il Decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2013, n. 03/Pres. (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006);

Visto il Decreto Ministeriale 4 febbraio 2013 (Disposizioni attuative in materia di protezione di polli allevati per la produzione di carne, ai sensi degli articoli 3, 4, 6 e 8 del decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181);

Visto il D.M. 15 aprile 2019, n. 104 (Modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v)-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

Visto l'articolo 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recante disposizioni in materia di Conferenza di servizi in materia ambientale;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

Visti, altresì l'articolo 6, commi da 22 a 24 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), nonché l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici) in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

Visto l'articolo 52, comma 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale n. 1922 dell'1 ottobre 2015 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico (di seguito indicato come Servizio competente) cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 919 del 19 maggio 2015, con il quale è stata rilasciata alla FRIULOVO S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA con sede legale nel Comune di Aviano (PN), via Giuseppe Ellero, 14, identificata al codice fiscale 01757100936 (di seguito indicata come Gestore), l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta presso l'installazione sita nel Comune di Aviano (PN), via Giuseppe Ellero, 14;

Rilevato che con atto del 16 giugno 2015 il Gestore ha trasferito la sede legale da via Giuseppe Ellero, 14 a via Giuseppe Ellero, 44, nell'ambito del Comune di Aviano;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2984 del 30 dicembre 2016 con il quale è stato approvato il "Piano d'ispezione ambientale presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)", ai sensi dell'articolo 29-decies, commi 11-bis e 11-ter, del decreto legislativo 152/2006 e la "Pianificazione visite ispettive triennio 2017 - 2018 - 2019", come modificato ed integrato dal decreto del Direttore del Servizio competente n. 5007 del 27 dicembre 2018;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 167 del 3 febbraio 2017, con la quale è stato giudicato compatibile con l'ambiente il progetto presentato da Friulovo S.r.l. Società Agricola, riguardante la realizzazione di un capannone di allevamento di galline ovaiole in esecuzione del piano di sviluppo aziendale, in comune di Aviano;

Visto il decreto del Direttore centrale della Direzione centrale ambiente ed energia n. 368 del 16 gennaio 2019, con il quale è stato disposto che la modifica del progetto (aumento numero capi allevabile) riguardante la realizzazione di un capannone per l'allevamento di galline ovaiole in Comune di Aviano (PN), presentato da Friulovo S.r.l. Società Agricola, non è da assoggettare alla procedura di VIA, di cui alla legge regionale 43/1990 e al decreto legislativo 152/2006, con la conferma delle prescrizioni impartite nell'ambito della procedura di VIA 522 con la DGR 167/2017;

Vista la domanda del 22 maggio 2019, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) il 23 maggio 2019, acquisita dal Servizio competente il 23 maggio 2019 con protocollo n. 25671, con la quale la FRIULOVO S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA con sede legale nel Comune di Aviano (PN), via Giuseppe Ellero, 44, ha chiesto, ai sensi dell'articolo 29-ter, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, la modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 919/2015;

Preso atto che la modifica sostanziale richiesta consiste:

- 1) nella realizzazione di un nuovo capannone, strutturato su due piani, per l'allevamento di galline ovaiole "ad aviario", in ampliamento dell'allevamento esistente di galline ovaiole in gabbia;
- 2) nell'aumento dei posti pollame fino a 269.298 capi/ciclo a fronte dei 127.800 capi/ciclo attuali, incrementando quindi la capienza di 141.498 capi/ciclo;

Vista la nota del 5 giugno 2019, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente il 6 giugno 2019 con protocollo n. 27964, con la quale il Gestore ha perfezionato la citata domanda di modifica sostanziale datata 22 maggio 2019;

Vista la nota prot. n. 29160 del 12 giugno 2019, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente, ha comunicato al Gestore l'avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 3, del decreto legislativo 152/2006 e degli articoli 13 e 14 della legge regionale 7/2000;

Vista la nota prot. n. 29489 del 14 giugno 2019, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

- 1) ha inviato, ai fini istruttori, al Comune di Aviano, ad ARPA FVG, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale, al Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi della Direzione centrale ambiente ed energia e al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente ed energia, la domanda di modifica sostanziale e la relativa documentazione tecnica;
- 2) ha convocato, per il giorno 31 luglio 2019, la prima seduta della Conferenza di servizi, ai fini dell'acquisizione dei pareri di competenza in merito all'istanza di modifica sostanziale presentata dal Gestore;

Atteso che ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, in data 26 giugno 2019, il Servizio competente ha pubblicato nel sito web della Regione l'annuncio recante l'indicazione della localizzazione dell'installazione ed il nominativo del gestore, nonché gli uffici presso i quali è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni;

Rilevato che non sono pervenute osservazioni in forma scritta da parte dei soggetti interessati nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del sopraccitato annuncio;

Visto il Verbale della prima seduta del 31 luglio 2019 della Conferenza di servizi, dal quale risulta, tra l'altro, che:

- 1) il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota prot. n. 52207 del 16 luglio 2019, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente il 17 luglio 2019 con protocollo n. 35203, con la quale l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" ha proposto delle prescrizioni riguardo all'asportazione e al trasporto della pollina ed alle emissioni odorigene ed acustiche;
- 2) il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota prot. n. 34866 del 15 luglio 2019, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in quanto, salvo diversa indicazione da parte del Gestore, relativa, in particolare, alla possibilità di trascinarsi di sostanze inquinanti da parte delle acque meteoriche di dilavamento, non sono presenti scarichi di acque reflue industriali o meteoriche di dilavamento potenzialmente contaminate, di competenza della Regione FVG, provenienti dall'allevamento;
- 3) il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota prot. n. 24958 /P /GEN/ PRA_AUT del 29 luglio 2019, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 37117, con la quale ARPA FVG ha chiesto integrazioni relativamente alla pollina prodotta, al prelievo idrico e alle emissioni in atmosfera e in acqua;

4) il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota prot. n. 16365 del 30 luglio 2019, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 37388, con la quale il Comune di Aviano ha inviato:

a) copia della la Deliberazione della Giunta comunale n. 110 del 10/07/2019 di approvazione della Variante n. 3 al P.A.C. denominato *Piano di sviluppo aziendale in zona agricola di cui alle delibere del Consiglio comunale n. 118/1996, n. 85/1998 e della Giunta comunale n. 52/2016*, per l'incremento del numero di capi allevabile”;

b) copia della Deliberazione della Giunta comunale n. 117 del 24/07/2019 di approvazione, in relazione alla modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale richiesta dalla Società Agricola Friulovo S.r.l., dell'indirizzo amministrativo finalizzato a garantire il mantenimento di minimi impatti sul territorio da parte dell'impianto di allevamento sito in via Ellero n. 44;

5) il rappresentante del Comune di Aviano ha ritenuto necessario che la documentazione presentata venga integrata con una relazione, corredata da elaborato grafico, che chiarisca la reale situazione della rete di chiarificazione e scarico delle acque reflue domestiche e di quelle di rilascio del pozzo artesiano, come riscontrato nella nota di ARPA del 29 luglio 2019, e con i dati relativi al dimensionamento dell'impianto;

6) la Conferenza di servizi, seguito di ampia ed approfondita discussione, ha ritenuto di acquisire integrazioni documentali a riscontro delle richieste di ARPA FVG e del Comune di Aviano;

Vista la nota prot. n. 38018 dell'1 agosto 2019, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

1) ha inviato al Gestore, al Comune di Aviano, ad ARPA FVG, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale, al Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi della Direzione centrale ambiente ed energia e al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente ed energia, copia del verbale della Conferenza di servizi del 31 luglio 2019 e di tutta la documentazione nello stesso indicata;

2) ha chiesto al Gestore di trasmettere, entro 30 giorni dal ricevimento della nota stessa, le integrazioni richieste da ARPA FVG e dal Comune di Aviano in sede di Conferenza di servizi;

3) ha comunicato che i termini di cui all'articolo 29-quater, comma 10, del decreto legislativo 152/2006, sono sospesi fino al ricevimento delle integrazioni richieste;

Vista la nota del 2 agosto 2019, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 38203, con la quale il Gestore ha inviato le integrazioni documentali richieste da ARPA FVG e dal Comune di Aviano in sede di Conferenza di servizi del 31 luglio 2019;

Vista la nota prot. n. 39314 dell'8 agosto 2019 14 giugno 2019, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

1) ha inviato, ai fini istruttori, al Comune di Aviano, ad ARPA FVG, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale, al Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi della Direzione centrale ambiente ed energia e al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente ed energia, la documentazione integrativa fornita dal Gestore con la nota del 2 agosto 2019;

2) ha convocato, per il giorno 19 agosto 2019, la seconda seduta della Conferenza di servizi, ai fini dell'acquisizione dei pareri di competenza in merito all'istanza di modifica sostanziale presentata dal Gestore;

Visto il verbale conclusivo della seconda seduta del 19 agosto 2019 della seconda Conferenza di servizi, dal quale risulta, tra l'altro, che:

1) il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota prot. n. 27040 /P /GEN/PRA_AUT del 13

agosto 2019, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 39926, con la quale ARPA FVG ha espresso il parere di competenza in merito al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale e ha trasmesso la proposta del Piano di monitoraggio e controllo (PMC);

2) il rappresentante del Comune di Aviano, in merito a quanto osservato da ARPA riguardo alle acque di scarico assimilate alle domestiche, ha precisato, quale Ente competente in materia, che gli scarichi non sono soggetti a modifiche autorizzative, in quanto, come dichiarato dal Gestore, già dimensionati per un numero di A.E. superiore a quello raggiunto con l'aumento di personale legato alla costruzione del nuovo capannone e che pertanto, gli scarichi stessi, ai sensi dell'art. 14, comma 6 del PRPA, non necessitano di alcun adeguamento tecnico, come l'inserimento del filtro anaerobico richiesto da ARPA;

3) la Conferenza di servizi prende atto che alcune prescrizioni contenute nella Deliberazione della Giunta comunale di Aviano n. 117 del 24 luglio 2019, inviata con la nota di PEC prot. n. 16365 del 30 luglio 2019, sono già ricomprese nel Piano di monitoraggio e controllo proposto da ARPA FVG;

4) il rappresentante della Regione ha dato lettura della Relazione istruttoria predisposta dal Servizio competente, che ricomprende i pareri sopra menzionati e quelli già esaminati nella prima seduta della conferenza di servizi del 31 luglio 2019;

5) la Conferenza di servizi, dopo ampia discussione, ha modificato la Relazione istruttoria;

6) la Conferenza di servizi si è espressa favorevolmente in merito al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, alle condizioni previste dalla Relazione istruttoria sottoscritta dai partecipanti alla Conferenza stessa;

Vista la nota prot. n. 40738 del 21 agosto 2019, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato al Gestore, al Comune di Aviano, ad ARPA FVG, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale, al Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi della Direzione centrale ambiente ed energia e al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente ed energia, il Verbale della seconda seduta della Conferenza di servizi del 19 agosto 2019 e tutta la documentazione nello stesso citata;

Considerato che ai sensi dell'articolo 14, del D.P.Reg. n. 03/Pres dell'11 gennaio 2013, il Gestore deve comunicare alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, la produzione degli effluenti di allevamento e che l'omessa comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 31, comma 2, del D.P.Reg. stesso;

Ritenuto, pertanto, necessario dover prescrivere al Gestore di comunicare alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, ai sensi dell'articolo 14, del D.P.Reg. n. 03/Pres dell'11 gennaio 2013, la produzione degli effluenti di allevamento. L'omessa comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 31, comma 2, del D.P.Reg. stesso;

Preso atto che con contratti stipulati in data 24 febbraio 2015, 2 agosto 2017, 1 dicembre 2017, 2 gennaio 2019 come modificato in data 15 maggio 2019 e 15 maggio 2019, la FRIULOVO S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA cede ad aziende terze la totalità dei reflui zootecnici (pollina esausta) prodotti dall'allevamento;

Ritenuto, per quanto sopra esposto di procedere alla modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto del decreto del Direttore del Servizio competente n. 919 del 19 maggio 2015, sostituendo tutte le condizioni e prescrizioni indicate nell'autorizzazione medesima, con quelle contenute negli allegati al presente provvedimento;

Visto l'articolo 19, comma 4, lettera j), del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con il decreto del presidente della regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce al Direttore centrale il potere sostitutivo in caso di assenza, impedimento o vacanza dei Direttori di servizio;

DECRETA

1. E' autorizzata **la modifica sostanziale** dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 919 del 19 maggio 2015, a favore della FRIULOVO S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA con sede legale nel Comune di Aviano (PN), via Giuseppe Ellero, 44, relativamente all'esercizio dell'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta presso l'installazione sita nel Comune di Aviano (PN), via Giuseppe Ellero, 44.
2. Il presente decreto ed i suoi allegati sostituiscono il decreto del Direttore del Servizio competente n. 919 del 19 maggio 2015.

Art. 1 – Limiti di emissione e prescrizioni per l'esercizio

1. L'esercizio dell'installazione avviene nel rispetto:
 - a) delle migliori tecniche disponibili, come riportate nell'allegato A al presente decreto;
 - b) dei limiti e delle prescrizioni specificati nell'allegato B al presente decreto;
 - c) del Piano di monitoraggio e controllo di cui all'allegato C al presente decreto;
 - d) di quanto indicato nella domanda di autorizzazione presentata, ove non modificata dal presente decreto.

Art. 2 – Altre prescrizioni

1. Il Gestore è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari in materia di tutela ambientale, anche se successive al presente decreto.
2. **Almeno 10 giorni prima dall'avvio effettivo dell'esercizio dell'attività relativa alla modifica sostanziale**, il Gestore effettua la comunicazione prevista dell'articolo 29-decies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, indirizzandola al Servizio competente e ad ARPA FVG. Il mancato invio della suddetta comunicazione al servizio competente comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 6, comma 2.

Art. 3 – Autorizzazioni sostituite

1. L'autorizzazione di cui al presente decreto sostituisce le seguenti autorizzazioni ambientali:
 - a) autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (Titolo I, Parte quinta del decreto legislativo 152/2006);
 - b) autorizzazione allo scarico (Capo II, Titolo IV, Parte terza, del decreto legislativo 152/2006).

Art. 4 – Rinnovo e riesame

1. Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 152/2006, la durata dell'autorizzazione integrata ambientale, **riferita all'intera installazione**, è fissata in **10 (dieci) anni** dalla data di rilascio del presente provvedimento, salvo quanto disposto al medesimo articolo, comma 3, lettera a) e comma 4. La domanda di riesame con valenza di rinnovo deve essere presentata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.
2. Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è disposto dal Servizio competente, sull'intera installazione o su parti di essa, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando si verificano le condizioni indicate ai punti a), b), c), d) ed e), del comma medesimo.
3. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, il Sindaco del Comune

interessato, qualora lo ritenga necessario, nell'interesse della salute pubblica, può, con proprio motivato provvedimento, corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da puntuali proposte di modifica dell'autorizzazione, chiedere al Servizio competente di riesaminare l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 29-octies, del decreto legislativo medesimo.

Art. 5 – Modifiche degli impianti e variazioni gestionali

1. Qualora il Gestore intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni della titolarità della gestione dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29-nonies del decreto legislativo 152/2006.

Art. 6 – Monitoraggio, vigilanza e controllo

1. Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, il Servizio competente, avvalendosi di ARPA FVG, accerta:

- a) il rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- b) la regolarità dei controlli a carico del Gestore con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
- c) che il Gestore abbia ottemperato agli obblighi di comunicazione, in particolare che abbia informato il Servizio competente regolarmente e, qualora necessario, tempestivamente.

2. Nel rispetto dei parametri di cui al Piano di monitoraggio e controllo che determinano la tariffa e sentito il Gestore, l'ARPA FVG definisce le modalità e le tempistiche per l'attuazione dell'attività a carico dell'ente di controllo di cui al Piano stesso.

3. Il Gestore fornisce l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'installazione, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo, in particolare il gestore garantisce l'accesso all'impianto del personale incaricato dei controlli.

4. Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, l'ARPA FVG, quale ente di vigilanza e controllo, comunica al Servizio competente e al Gestore gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare.

Art. 7 – Inosservanza delle prescrizioni e sanzioni

1. La mancata osservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, comporta l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 29-quattordices, del decreto legislativo medesimo.

2. Il mancato invio nei termini della comunicazione di cui all'articolo 2, comma 2, al Servizio competente, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 52.000 euro.

Art. 8 – Tariffe per i controlli

1. Ai sensi degli articoli 3 e 6 del decreto ministeriale 24 aprile 2008, il Gestore versa ad ARPA FVG le tariffe dei controlli con riferimento a quanto stabilito agli Allegati IV e V del decreto ministeriale medesimo, all'articolo 3 della legge regionale 11/2009 e alla deliberazione della Giunta regionale n. 2924/2009. Il gestore versa entro il 30 gennaio le tariffe dei controlli programmati dal Piano di Ispezione Ambientale pubblicato sul sito internet della Regione, trasmettendo ad ARPA la relativa quietanza.

2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, in caso di ritardo nell'effettuazione dei versamenti di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni previste dall'articolo 29-quattordices, commi 2 e 10 del decreto legislativo

152/2006, il Gestore è tenuto al pagamento degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 24 aprile 2008.

3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, il Gestore in caso di chiusura definitiva dell'impianto, ne dà tempestiva comunicazione ad ARPA FVG, al fine di consentire l'adeguamento della programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione il Gestore dell'impianto è tenuto ad effettuare i versamenti delle somme previste per i controlli, nei tempi indicati dal presente articolo.

Art. 9 – Disposizioni finali

1. Copia del presente decreto è trasmessa a Friulovo S.r.l. Società Agricola, al Comune di Aviano, ad ARPA FVG, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale e al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare.

2. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente decreto, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Carducci, 6.

3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

IL DIRETTORE CENTRALE

Massimo Canali

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

INQUADRAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE DELL'IMPIANTO IPPC

L'installazione del Gestore FRIULOVO S.R.L. SOCIETÀ AGRICOLA è situata nella fascia pedemontana della provincia di Pordenone, a sud-est dell'abitato di Aviano (PN), in Via G. Ellero n. 44, ed insiste sulle particelle catastali n. 89, 323, 337, 339, 344, 400, foglio n. 65 del Comune di Aviano (PN). Dal punto di vista urbanistico rientra all'interno di una zona classificata come E.5 "zona di preminente interesse agricolo" dal P.R.G.C..

ATTIVITA' PRODUTTIVA

L'allevamento è autorizzato per una capacità massima per ciclo pari a 127.800 posti pollame suddivisa nei capannoni di allevamento 1 e 2 "a gabbia". Con l'istanza di modifica sostanziale il Gestore intende realizzare un nuovo capannone su due piani per l'allevamento delle galline ovaiole ad aviario, che avrà una capacità ricettiva pari a 141.498 posti pollame, portando, quindi, la capacità produttiva totale dell'allevamento a 269.298 posti pollame.

L'allevamento delle galline è caratterizzato da cicli produttivi di 13 mesi, che si sviluppano con le seguenti cadenze temporali:

- accasamento delle pollastre dell'età di circa 120 giorni (peso medio variabile a seconda della razza e comunque compreso tra 1,4-1,5 kg);
- inizio deposizione all'età di 130-135 giorni;
- picco di deposizione (93%) all'età di 175-180 giorni;
- durata della deposizione: circa 365 giorni dall'accasamento;
- invio al macello delle galline (circa 2 settimane);
- pulizia, disinfezione dell'allevamento e vuoto sanitario.

La deposizione avviene in gabbia (capannoni esistenti) e in voliera (capannone nuovo).

La raccolta delle uova è automatica, a mezzo di un nastro trasportatore che convoglia le uova di ogni batteria di deposizione al nastro collettore principale e da qui al locale di selezione e confezionamento.

Ogni capo produce circa 300 uova per ciclo produttivo, per cui, la produzione annua si attesta intorno a 80.789.400 uova.

SISTEMA DI ALIMENTAZIONE

L'alimentazione viene effettuata con mangimi composti integrati, forniti da industria primaria mangimistica nazionale e di formulazione differenziata per fasi. La somministrazione è assicurata mediante un sistema di carrelli, a rifornimento automatico, con pesatura al carico e programmazione elettromeccanica della distribuzione dell'alimento.

SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

L'acqua viene distribuita automaticamente negli abbeveratoi a goccia con dispositivo antispreco.

CLIMATIZZAZIONE DEI LOCALI

Il sistema di ventilazione è il seguente:

- capannone 1: ventilazione trasversale con 17 ventilatori posizionati sul lato sinistro, in corrispondenza dell'impalco basale delle gabbie ed ulteriori 4 ventilatori posizionati in corrispondenza dell'impalco superiore. In corrispondenza della presa d'aria, il capannone è dotato di impianto di raffrescamento per nebulizzazione.
- capannone 2: poiché l'allevamento avviene su due livelli, la ventilazione è effettuata con 26 ventilatori posizionati sulla testata nord dell'edificio, in corrispondenza del piano terra e con 16 posizionati al primo piano. Il pescaggio dell'aria è assicurato da apertura dotata di cooling di raffreddamento, localizzata sulla testata opposta;
- capannone di nuova realizzazione: ventilazione longitudinale, effettuata da batteria di 20 ventilatori per piano, ubicati sulla testata distale del capannone e pescanti l'aria dalle aperture frontali e laterali di testata, a loro volta dotate di impianto di raffrescamento.

Non è presente alcun impianto di riscaldamento, considerato il fatto che la tipologia di allevamento è relativa a soggetti già adulti al momento dell'accasamento.

ENERGIA

Attualmente il fabbisogno energetico aziendale, dovuto al trasporto/distribuzione degli alimenti, alla raccolta e selezione delle uova, all'asporto della pollina, alla ventilazione e all'illuminazione, viene soddisfatto con l'approvvigionamento dall'esterno.

Sulla falda sud del nuovo capannone è prevista l'installazione di un impianto fotovoltaico di potenza compresa tra 250 e max 300 kW_p.

PRELIEVO IDRICO

L'acqua viene prelevata dall'acquedotto per il consumo umano, dal pozzo aziendale per il consumo zootecnico.

EMISSIONI

Emissioni in atmosfera

Le emissioni in atmosfera si riferiscono ai seguenti inquinanti:

- ✓ NH₃;
- ✓ CH₄;
- ✓ N₂O;
- ✓ polveri.

La quantificazione delle emissioni è stata fatta prendendo in considerazione, ove disponibili parametri di dettaglio, i locali di allevamento, gli stoccaggi degli effluenti.

Scarichi idrici

Le acque derivanti dai servizi igienici, nere e saponate, del fabbricato aziendale e dell'abitazione del custode, vengono trattate rispettivamente in vasca Imhoff e vasca condensagrassi e recapitate al suolo mediante pozzo perdente.

Emissioni sonore

L'allevamento è situato in zona agricola, coltivata a vigneto, frutteto, seminativi e foraggi/prato, distante da civili abitazioni.

Il Comune di Aviano (PN) ha approvato il PCCA con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 21/10/2013 ed una prima sua Variante con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 26/07/2017. L'allevamento è situato in un'area compresa tra la classe II (*aree prevalentemente residenziali*) e la classe III (*aree di tipo misto*).

Effluenti di allevamento

La pollina viene asportata dai capannoni ogni due/tre giorni mediante dei nastri in materiale plastificato, soggetti a raschiatura meccanica dopo lo scarico sul convogliatore di testata, che recapita direttamente al nastro elevatore finale per il carico sugli automezzi ed il successivo trasporto ad impianti di trattamento di biomassa.

Il canale in cui è contenuto il nastro trasportatore viene mantenuto pulito tramite spazzolamento ed i materiali risultanti da tale operazione vengono caricati manualmente con pala sul nastro medesimo. Relativamente al carico della pollina, il capannone 3 di nuova realizzazione è dotato di nastro trasportatore cofanato, di tettoia di carico coperta ed area pavimentata, mentre i capannoni 1 e 2 sono dotati di nastro cofanato e di piazzola di carico impermeabilizzata (telo in PVC).

Le acque reflue derivanti dalla pulizia delle superfici e/o dei macchinari sporcati occasionalmente dalla rottura delle uova vengono raccolte, trasferite negli stoccaggi esistenti, atti ad assicurare una maturazione superiore ai 90 giorni, e distribuite, dopo tale periodo, sulle superfici arborate aziendali

Mortalità di allevamento e scarto di deposizione

La consistenza della mortalità si manifesta, da una parte, come costante fisiologica dell'attività di allevamento (prevalente), dall'altra come conseguenza di situazioni particolari, sanitarie ed ambientali (es. eccesso di caldo) cui i soggetti allevati possono incorrere.

I capi morti in allevamento e le uova rotte sono esclusi dalla classificazione di rifiuto, in quanto rientrano nella categoria di sottoprodotti di origine animale di categoria 2, conformemente al Reg. CE/1069/2009.

Essi sono stoccati in apposita cella frigorifera per poi essere ceduti a ditte autorizzate.

RIFIUTI

Dall'attività di allevamento si originano rifiuti da imballaggio; nello specifico:

CER 15 01 02: imballaggi in plastica;

CER 15 01 06: imballaggi in materiali misti;

CER 15 01 07: imballaggi in vetro;

CER 15 01 10*: imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze;

CER 20 01 21*: tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio.

Tali rifiuti sono stoccati in appositi contenitori e quindi ritirati da ditta specializzata.

RELAZIONE DI RIFERIMENTO

La verifica di assoggettabilità, eseguita ai sensi del D.M. 272/2014 e secondo le Linee Guida redatte da ARPA FVG, ha prodotto esito negativo e pertanto il Gestore non ha presentato la Relazione di riferimento.

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

La DGR n. 167 dd. 03/02/2017 ha giudicato compatibile con l'ambiente il *progetto riguardante la realizzazione di un capannone di allevamento di galline ovaiole in esecuzione del piano di sviluppo aziendale* ed ha imposto le seguenti condizioni ambientali:

1. al fine del contenimento delle polveri emesse e della dispersione delle sostanze odorigene va realizzata una barriera vegetale a doppia cortina posizionata su di un dosso artificiale posto di fronte alla testata del capannone ove sono posizionati gli estrattori dell'impianto di ventilazione, come previsto dal progetto presentato;
2. al fine del contenimento della proliferazione dei muscidi, vanno utilizzate apposite trappole per la cattura della mosche;
3. nel caso in cui, a seguito della messa in esercizio dell'attività, dovessero pervenire alle amministrazioni competenti segnalazioni di molestie olfattive ripetute e prolungate nel tempo da parte dei residenti, la Ditta dovrà avviare, di concerto con il Comune, un'attività di monitoraggio che potrà comportare la necessità di effettuare misure dell'emissione odorigena e/o l'utilizzo del naso elettronico;
4. qualora i monitoraggi effettuati dovessero porre in evidenza impatti negativi ulteriori rispetto a quelli individuati in sede di VIA, il proponente deve:
 - a) adottare prontamente ulteriori e progressive misure di mitigazione degli impatti;
 - b) dettagliare le medesime misure in un'apposita relazione tecnica da inviare all'ARPA FVG;
5. il proponente deve dare comunicazione all'ARPA FVG ed al Servizio valutazioni ambientali del completamento delle opere previste e dell'entrata in esercizio dell'impianto.

Tali condizioni sono state confermate nel decreto del Direttore centrale n. 368 dd. 16/01/2019, che ha sancito la non assoggettabilità alla procedura di VIA della *modifica del progetto riguardante la realizzazione di un capannone di allevamento di galline ovaiole in Comune di Aviano*.

ALLEGATO A

Il Gestore adotta le migliori tecniche disponibili così come definite dalla Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

1. Conclusioni generali sulle BAT

1.1 Sistemi di gestione ambientale (Environmental management systems — EMS)

BAT 1. Al fine di migliorare la prestazione ambientale generale di un'azienda agricola, le BAT consistono nell'attuazione e nel rispetto di un sistema di gestione ambientale (EMS) che comprenda tutte le seguenti caratteristiche:

	Applicata SI/NO	Note
1. impegno della direzione, compresi i dirigenti di alto grado;	SI	Riportare i dati specifici dell'Azienda: - N.ro Addetti 4 - Dati caratteristici dell'Azienda: Allevamento avicolo di galline ovaiole; posti 269.298..
2. definizione di una politica ambientale che preveda miglioramenti continui della prestazione ambientale dell'installazione;	SI	
3. pianificazione e attuazione delle procedure, degli obiettivi e dei traguardi necessari, congiuntamente alla pianificazione finanziaria e agli investimenti;	SI	
4. attuazione delle procedure, prestando particolare attenzione a:		
a. struttura e responsabilità;	SI	
b. formazione, sensibilizzazione e competenza;	SI	
c. comunicazione;	SI	
d. coinvolgimento del personale;	SI	
e. documentazione;	SI	
f. controllo efficace dei processi;	SI	
g. programmi di manutenzione;	SI	
h. preparazione e risposta alle situazioni di emergenza;	SI	
i. verifica della conformità alla normativa in materia ambientale;	SI	
5. controllo delle prestazioni e adozione di misure correttive, prestando particolare attenzione:		L'attività non è dotata di SGA.
a. al monitoraggio e alla misurazione (cfr. anche il documento di riferimento del JRC sul monitoraggio delle emissioni dalle installazioni IED — ROM);	SI	
b. alle misure preventive e correttive;		
c. alle tenuta dei registri;	SI	
d. a un audit indipendente (ove praticabile) interno ed esterno, al fine di determinare se il sistema di gestione ambientale sia conforme a quanto previsto e se sia stato attuato e aggiornato correttamente;	SI NO	
6. riesame del sistema di gestione ambientale da parte dei dirigenti di alto grado al fine di accertarsi che continui ad essere idoneo, adeguato ed efficace;	NO	
7. attenzione allo sviluppo di tecnologie più pulite;		
8. considerazione degli impatti ambientali dovuti ad un eventuale dismissione dell'impianto, sin dalla fase di progettazione di un nuovo impianto e durante il suo intero ciclo di vita;	SI SI	
9. applicazione con cadenza periodica di un'analisi comparativa settoriale (per esempio il documento di riferimento settoriale EMAS).	SI	

	Applicata SI/NO	Note
<p>Specificamente per l'allevamento intensivo di pollame o di suini, le BAT includono nel sistema di gestione ambientale anche i seguenti elementi:</p> <p>10. attuazione di un piano di gestione del rumore (cfr. BAT 9);</p> <p>11. attuazione di un piano di gestione degli odori (cfr. BAT 12).</p> <p><i>Considerazioni tecniche pertinenti per l'applicabilità</i></p> <p>L'ambito di applicazione (per esempio livello di dettaglio) e la natura del sistema di gestione ambientale (standardizzato o non standardizzato) sono di norma adeguati alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'azienda agricola e alla gamma dei suoi possibili effetti sull'ambiente.</p>	<p>NO</p> <p>NO</p> <p>(v. applicabilità)</p>	<p>Impatto acustico valutato..</p> <p>L'azienda applica tutte le MTD per il contenimento dell'impatto odorigeno.</p>

1.2 Buona gestione

BAT 2. Al fine di evitare o ridurre l'impatto ambientale e migliorare la prestazione generale, la BAT prevede l'utilizzo di tutte le tecniche qui di seguito indicate.

	Tecnica	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	<p>Ubicare correttamente l'impianto/azienda agricola e seguire disposizioni spaziali delle attività per:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ridurre il trasporto di animali e materiali (effluenti di allevamento compresi), – garantire distanze adeguate dai recettori sensibili che necessitano di protezione, – tenere in considerazione le condizioni climatiche prevalenti (per esempio venti e precipitazioni), – tenere in considerazione il potenziale sviluppo futuro della capacità dell'azienda agricola, – prevenire l'inquinamento idrico. 	<p>Potrebbe non essere generalmente applicabile agli impianti o alle aziende agricole esistenti.</p>	<p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p>	
b	<p>Istruire e formare il personale, in particolare per quanto concerne:</p> <ul style="list-style-type: none"> – la normativa pertinente, l'allevamento, la salute e il benessere degli animali, la gestione degli effluenti di allevamento, la sicurezza dei lavoratori, – il trasporto e lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento, – la pianificazione delle attività, – la pianificazione e la gestione delle emergenze, – la riparazione e la manutenzione delle attrezzature. 	<p>Generalmente applicabile</p>	<p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p>	

c	<p>Elaborare un piano d'emergenza relativo alle emissioni impreviste e agli incidenti, quali l'inquinamento dei corpi idrici, che può comprendere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un piano dell'azienda agricola che illustra i sistemi di drenaggio e le fonti di acqua ed effluente, - i piani d'azione per rispondere ad alcuni eventi potenziali (per esempio incendi, perdite o crollo dei depositi di stoccaggio del liquame, deflusso non controllato dai cumuli di effluenti di allevamento, versamento di oli minerali), - le attrezzature disponibili per affrontare un incidente ecologico (per esempio attrezzature per il blocco dei tubi di drenaggio, argine dei canali, setti di divisione per versamento di oli minerali). 	Generalmente applicabile	<p>SI</p> <p>NO</p> <p>NO</p>	<p>Non pertinente</p> <p>Non pertinente</p>
d	<p>Ispezionare, riparare e mantenere regolarmente strutture e attrezzature, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i depositi di stoccaggio del liquame, per eventuali segni di danni, degrado, perdite, - le pompe, i miscelatori, i separatori, gli irrigatori per liquame, - i sistemi di distribuzione di acqua e mangimi, - i sistemi di ventilazione e i sensori di temperatura, - i silos e le attrezzature per il trasporto (per esempio valvole, tubi), - i sistemi di trattamento aria (per esempio con ispezioni regolari). <p>Vi si può includere la pulizia dell'azienda agricola e la gestione dei parassiti.</p>	Generalmente applicabile	<p>SI</p> <p>NO</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p>	Non pertinente
e	Stoccare gli animali morti in modo da prevenire o ridurre le emissioni.	Generalmente applicabile	SI	

1.3 Gestione alimentare

BAT 3. Per ridurre l'azoto totale escreto e quindi le emissioni di ammoniaca, rispettando nel contempo le esigenze nutrizionali degli animali, la BAT consiste nell'usare una formulazione della dieta e una strategia nutrizionale che includano una o una combinazione delle tecniche in appresso.

	Tecnica	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Ridurre il contenuto di proteina grezza per mezzo di una dieta-N equilibrata basata sulle esigenze energetiche e sugli amminoacidi digeribili.	Generalmente applicabile	SI	
b	Alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione.	Generalmente applicabile	SI	

c	Aggiunta di quantitativi controllati di amminoacidi essenziali a una dieta a basso contenuto di proteina grezza.	L'applicabilità può essere limitata se i mangimi a basso contenuto proteico non sono economicamente disponibili. Gli amminoacidi di sintesi non sono applicabili alla produzione zootecnica biologica.	SI	
d	Uso di additivi alimentari nei mangimi che riducono l'ozono totale escretato	Generalmente applicabile	SI	

La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.10.1 Le informazioni sull'efficacia delle tecniche per la riduzione delle emissioni di ammoniaca possono essere ottenute da orientamenti europei o internazionali riconosciuti, per esempio gli orientamenti dell'UNECE «Options for ammonia mitigation».

Tabella 1.1

Azoto totale escretato associato alla BAT

Parametro	Specie animale	Totale azoto escretato ⁽¹⁾ ⁽²⁾ associato alla BAT (Kg N escretato/posto animale/anno)
Totale azoto escretato espresso in N	Suinetti svezzati	1,5 – 4,0
	Suini da ingrasso	7,0-13,0
	Scrofe (inclusi i suinetti)	17,0 – 30,0
	Galline ovaiole	0,4 – 0,8
	Polli da carne	0,2 – 0,6
	Anatre	0,4 – 0,8
	Tacchini	1,0 – 2,3 ⁽³⁾

⁽¹⁾ Il limite inferiore dell'intervallo può essere conseguito mediante una combinazione di tecniche
⁽²⁾ L'azoto totale escretato associato alla BAT non è applicabile alle pollastre o ai riproduttori, per tutte le specie di pollame
⁽³⁾ Il limite superiore dell'intervallo è associato all'allevamento di tacchini maschi

BAT 4. Per ridurre il fosforo totale escretato rispettando nel contempo le esigenze nutrizionali degli animali, la BAT consiste nell'usare una formulazione della dieta e una strategia nutrizionale che includano una o una combinazione delle tecniche in appresso.

	Tecnica (1)	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione.	Generalmente applicabile	SI	
b	Uso di additivi alimentari autorizzati nei mangimi che riducono il fosforo totale escretato (per esempio fitasi).	La fitasi può non essere applicabile alla produzione zootecnica biologica.	SI	
c	Uso di fosfati inorganici altamente digeribili per la sostituzione parziale delle fonti convenzionali di fosforo nei mangimi.	Applicabilità generale entro i vincoli associati alla disponibilità di fosfati inorganici altamente digeribili.	SI	

(1) La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.10.2

Tabella 1.2

Fosforo totale escreto associato alla BAT

Parametro	Specie animale	Fosforo totale escreto associato alla BAT ⁽¹⁾ ⁽²⁾ (Kg P ₂ O ₅ escreto/posto animale/anno)
Fosforo totale escreto espresso come P ₂ O ₅	Suinetti svezzati	1,2 – 2,2
	Suini da ingrasso	3,5 - 5,4
	Scrofe (inclusi i suinetti)	9,0 – 15,0
	Galline ovaiole	0,10 – 0,45
	Polli da carne	0,05 – 0,25
	Tacchini	0,15 – 1,0

⁽¹⁾ Il limite inferiore dell'intervallo può essere conseguito mediante una combinazione di tecniche

⁽²⁾ Il fosforo totale escreto associato alla BAT non è applicabile alle pollastre o ai riproduttori, per tutte le specie di pollame

1.4 Uso efficiente dell'acqua

BAT 5. Per un uso efficiente dell'acqua, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Registrazione del consumo idrico	Generalmente applicabile	SI	Ogni fine ciclo
b	Individuazione e riparazione delle perdite	Generalmente applicabile	SI	
c	Pulizia dei ricoveri zootecnici e delle attrezzature con pulitori ad alta pressione.	Non applicabile agli allevamenti di pollame che usano sistemi di pulizia a secco.	SI	
d	Scegliere e usare attrezzature adeguate (per esempio abbeveratoi a tettarella, abbeveratoi circolari, abbeveratoi continui) per la categoria di animale specifica garantendo nel contempo la disponibilità di acqua (ad libitum).	Generalmente applicabile	SI	
e	Verificare e se del caso adeguare con cadenza periodica la calibratura delle attrezzature per l'acqua potabile.	Generalmente applicabile	SI	
f	Riutilizzo dell'acqua piovana non contaminata per la pulizia.	Può non essere applicabile alle aziende agricole esistenti a causa degli elevati costi. L'applicabilità può essere limitata da rischi per la sicurezza biologica.	NO	Non applicata per limitare il rischio di contaminazione

1.5 Emissioni dalle acque reflue

BAT 6. Per ridurre la produzione di acque reflue, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Mantenere l'area inquinata la più ridotta possibile	Generalmente applicabile	SI	
b	Minimizzare l'uso di acqua	Generalmente applicabile	SI	
c	Separare l'acqua piovana non contaminata dai flussi di acque reflue da trattare.	Potrebbe non essere generalmente applicabile alle aziende agricole esistenti.	SI	

⁽¹⁾ Una descrizione della tecnica è riportata nella sezione 4.1

BAT 7. Per ridurre le emissioni in acqua derivate dalle acque reflue, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Drenaggio delle acque reflue verso un contenitore apposito o un deposito di stoccaggio di liquame.	Generalmente applicabile	SI	
b	Trattare le acque reflue.	Generalmente applicabile	NO	Acque reflue cedute assieme alla pollina
c	Spandimento agronomico per esempio con l'uso di un sistema di irrigazione, come sprinkler, irrigatore semovente, carrobotte, iniettore ombelicale.	L'applicabilità può essere limitata dalla limitata disponibilità di terreni idonei adiacenti all'azienda agricola. Applicabile solo alle acque reflue con dimostrato basso livello di contaminazione.	NO	Acque reflue cedute assieme alla pollina

⁽¹⁾ Una descrizione della tecnica è riportata nella sezione 4.1

1.6 Uso efficiente dell'energia

BAT 8. Per un uso efficiente dell'energia in un'azienda agricola, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Sistemi di riscaldamento/raffreddamento e ventilazione ad alta efficienza.	Può non essere applicabile agli impianti esistenti.	SI	Generazione di calore solo in casi di emergenza
b	Ottimizzazione dei sistemi e della gestione del riscaldamento/raffreddamento e della ventilazione, in particolare dove sono utilizzati sistemi di trattamento aria.	Generalmente applicabile	SI	Generazione di calore solo in casi di emergenza

c	Isolamento delle pareti, dei pavimenti e/o dei soffitti del ricovero zootecnico..	Può non essere applicabile agli impianti che utilizzano la ventilazione naturale. L'isolamento può non essere applicabile agli impianti esistenti per limitazioni strutturali.	SI	
d	Impiego di un'illuminazione efficiente sotto il profilo energetico	Generalmente applicabile	SI	
e	Impiego di scambiatori di calore. Si può usare uno dei seguenti sistemi: 1. aria/aria; 2. aria/acqua; 3. aria/suolo.	Gli scambiatori di calore aria/suolo sono applicabili solo se vi è disponibilità di spazio a causa della necessità di un'ampia superficie di terreno.	SI SI NO	Solo emergenza, mediante cannoni aria calda a gas. Raffrescamento adiabatico
f	Uso di pompe di calore per recuperare il calore	L'applicabilità delle pompe di calore basate sul recupero del calore geotermico è limitata dalla disponibilità di spazio se si usano tubi orizzontali.	NO	Generazione di calore solo in casi di emergenza
g	Recupero del calore con pavimento riscaldato e raffreddato cosparso di lettiera (sistema combi- deck).	Non applicabile agli allevamenti di suini. L'applicabilità dipende dalla possibilità di installare un serbatoio di stoccaggio sotterraneo a ciclo chiuso per l'acqua di circolazione.	NO	Generazione di calore solo in casi di emergenza
h	Applicare la ventilazione naturale	Non applicabile a impianti muniti di un sistema di ventilazione centralizzata. Negli allevamenti di suini, può non essere applicabile a: - sistemi di stabulazione con pavimenti ricoperti di lettiera in climi caldi, - sistemi di stabulazione senza pavimenti ricoperti di lettiera o senza box (per esempio cuccette) coperti, isolati in climi freddi. Negli allevamenti di pollame, può non essere applicabile: - durante la fase iniziale dell'allevamento, salvo allevamento di anatre, - a causa di condizioni climatiche estreme.	SI	Solo per emergenza
(1) Una descrizione della tecnica è riportata nella sezione 4.2				

1.7 Emissioni sonore

BAT 9. Per prevenire o, se ciò non è possibile, ridurre le emissioni sonore.

	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
La BAT consiste nel predisporre e attuare, nell'ambito del piano di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione del rumore che comprenda gli elementi riportati di seguito: i. un protocollo contenente le azioni appropriate e il relativo crono-programma ii. un protocollo per il monitoraggio del rumore; iii. un protocollo delle misure da adottare in caso di eventi identificati; iv. un programma di riduzione del rumore inteso a identificarne la o le sorgenti, monitorare le emissioni sonore, caratterizzare i contributi delle sorgenti e applicare misure di prevenzione e/o riduzione; v. un riesame degli incidenti sonori e dei rimedi e la diffusione di conoscenze in merito a tali incidenti.	BAT 9 è applicabile limitatamente ai casi in cui l'inquinamento acustico presso i recettori sensibili è probabile o comprovato.	NO	Impatto acustico valutato entro i limiti normativi

BAT 10. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni di rumore, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica	Descrizione	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Garantire distanze adeguate fra l'impianto/azienda agricola e i recettori sensibili	In fase di progettazione dell'impianto/azienda agricola, si garantiscono distanze adeguate fra l'impianto/azienda agricola e i recettori sensibili mediante l'applicazione di distanze standard minime	Potrebbe non essere generalmente applicabile agli impianti o alle aziende agricole esistenti	NO	L'azienda è esistente e le distanze sono ampiamente rispettate
b	Ubicazione delle attrezzature	I livelli di rumore possono essere ridotti: i. aumentando la distanza fra l'emittente e il ricevente (collocando le attrezzature il più lontano possibile dai recettori sensibili) ii. minimizzando la lunghezza dei tubi di erogazione dei mangimi iii. collocando i contenitori e i silos dei mangimi in modo di minimizzare il movimento di veicoli nell'azienda agricola	Negli impianti esistenti, la rilocalizzazione delle apparecchiature può essere limitata dalla mancanza di spazio o dai costi eccessivi.	SI SI SI	

f	Procedure antirumore.	La propagazione del rumore può essere ridotta inserendo ostacoli fra emittenti e riceventi.	Può non essere generalmente applicabile per motivi di sicurezza biologica.	NO	Non pertinente
---	-----------------------	---	--	----	----------------

1.8 Emissioni di polveri

BAT 11. Al fine di ridurre le emissioni di polveri derivanti da ciascun ricovero zootecnico, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Ridurre la produzione di polvere dai locali di stabulazione. A tal fine è possibile usare una combinazione delle seguenti tecniche:			
1.	1. Usare una lettiera più grossolana (per esempio paglia intera o trucioli di legno anziché paglia tagliata);	La paglia lunga non è applicabile ai sistemi basati sul liquame.	SI	Limitatamente al sistema di allevamento a voliera
	2. Applicare lettiera fresca mediante una tecnica a bassa produzione di polveri (per esempio manualmente);	Generalmente applicabile	NO	Sistema di allevamento a voliera e a gabbia
	3. Applicare l'alimentazione ad libitum	Generalmente applicabile	NO	Alimentazione razionata
	4. Usare mangime umido, in forma di pellet o aggiungere ai sistemi di alimentazione a secco materie prime oleose o leganti	Generalmente applicabile	SI	
	5. Munire di separatori di polveri i depositi di mangime secco a riempimento pneumatico;	Generalmente applicabile	NO	Non applicabile
	6. Progettare e applicare il sistema di ventilazione con una bassa velocità dell'aria nel ricovero.	L'applicabilità può essere limitata da considerazioni relative al benessere degli animali	SI	Quando possibile in base alle condizioni climatiche
b	Ridurre la concentrazione di polveri nei ricoveri zootecnici applicando una delle seguenti tecniche:			
1	Nebulizzazione d'acqua	L'applicabilità può essere limitata dalla sensazione di diminuzione termica provata dagli animali durante la nebulizzazione, in particolare in fasi sensibili della vita dell'animale e/o nei climi freddi e umidi. L'applicabilità può inoltre essere limitata nel caso dei sistemi a effluente solido alla fine del periodo di allevamento a causa delle elevate emissioni di ammoniaca.	NO	Non applicabile

2	Nebulizzazione di olio	Applicabile solo negli allevamenti di pollame con volatili di età maggiore a circa 21 giorni. L'applicabilità negli impianti con galline ovaiole può essere limitata dal rischio di contaminazione delle attrezzature presenti nel ricovero	NO	Non applicabile
3	Ionizzazione	Può non essere applicabile agli allevamenti di suini o agli allevamenti di pollame esistenti per motivi tecnici e/o economici.	NO	Non applicabile
c	Trattamento dell'aria esausta mediante un sistema di trattamento aria, quale:		NO	Non applicabile
1	Separatore d'acqua	Applicabile solo agli impianti muniti di un sistema di ventilazione a tunnel.	NO	Non applicabile
2	Filtro a secco	Applicabile solo agli allevamenti di pollame muniti di un sistema di ventilazione a tunnel.	NO	Non applicabile
3	Scrubber ad acqua	Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione. Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato.	NO	Non applicabile
4	Scrubber con soluzione acida		NO	Non applicabile
5	Bioscrubber (o filtro irrorante biologico)		NO	Non applicabile
6	Sistema di trattamento aria a due o tre fasi		NO	Non applicabile
7	Biofiltro	Applicabile unicamente agli impianti a liquame. È necessaria un'area esterna al ricovero zootecnico sufficiente per collocare gli insiemi di filtri. Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione. Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato.	NO	Non applicabile
(1) Una descrizione della tecnica è riportata nelle sezioni 4.3 e 4.11				

1.9 Emissioni di odori

BAT 12. Per prevenire o, se non è possibile, ridurre le emissioni di odori da un'azienda agricola

	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
<p>la BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del piano di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione degli odori che includa gli elementi riportati di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. un protocollo contenente le azioni appropriate e il relativo crono-programma; ii. un protocollo per il monitoraggio degli odori; iii. un protocollo delle misure da adottare in caso di odori molesti identificati; iv. un programma di prevenzione ed eliminazione degli odori inteso per esempio a identificarne la o le sorgenti, monitorare le emissioni di odori (cfr. BAT 26), caratterizzare i contributi delle sorgenti e applicare misure di eliminazione e/o riduzione; v. un riesame degli eventi odorigeni e dei rimedi nonché la diffusione di conoscenze in merito a tali incidenti. 	<p>BAT 12 è applicabile limitatamente ai casi in cui gli odori molesti presso i recettori sensibili è probabile e/o comprovato</p>	<p>NO</p> <p>NO</p> <p>NO</p> <p>SI</p> <p>NO</p>	<p>Non vi sono state segnalazioni di molestie olfattive</p>

BAT 13. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni/gli impatti degli odori provenienti da un'azienda agricola, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica (1)	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Garantire distanze adeguate fra l'azienda agricola/impianto e i recettori sensibili.	Potrebbe non essere generalmente applicabile alle aziende agricole o agli impianti esistenti.	NO	Impianto esistente sufficientemente discosto da centri abitati
b	<p>Usare un sistema di stabulazione che applica uno dei seguenti principi o una loro combinazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mantenere gli animali e le superfici asciutti e puliti (per esempio evitare gli spandimenti di mangime, le deiezioni nelle zone di deposizione di pavimenti parzialmente fessurati), - ridurre le superfici di emissione di degli effluenti di allevamento (per esempio usare travetti di metallo o plastica, canali con una ridotta superficie esposta agli effluenti di allevamento), - rimuovere frequentemente gli effluenti di allevamento e trasferirli verso un deposito di stoccaggio esterno, - ridurre la temperatura dell'effluente (per esempio mediante il raffreddamento del liquame) e dell'ambiente interno, 	<p>La diminuzione della temperatura dell'ambiente interno, del flusso e della velocità dell'aria può essere limitata da considerazioni relative al benessere degli animali.</p> <p>La rimozione del liquame mediante ricircolo non è applicabile agli allevamenti di suini ubicati presso recettori sensibili a causa dei picchi odorigeni.</p> <p>Cfr. applicabilità ai ricoveri zootecnici in BAT 30, BAT 31, BAT 32, BAT 33 e BAT 34.</p>	<p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>NO</p>	<p>Non pertinente</p>

	Tecnica (¹)	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
	<ul style="list-style-type: none"> - diminuire il flusso e la velocità dell'aria sulla superficie degli effluenti di allevamento, - mantenere la lettiera asciutta e in condizioni aerobiche nei sistemi basati sull'uso di lettiera. 		SI SI	Limitatamente al sistema a voliera
c	<p>Ottimizzare le condizioni di scarico dell'aria esausta dal ricovero zootecnico mediante l'utilizzo di una delle seguenti tecniche o di una loro combinazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aumentare l'altezza dell'apertura di uscita (per esempio oltre l'altezza del tetto, camini, deviando l'aria esausta attraverso il colmo anzi- ché la parte bassa delle pareti), - aumentare la velocità di ventilazione dell'apertura di uscita verticale, - collocamento efficace di barriere esterne per creare turbolenze nel flusso d'aria in uscita (per esempio vegetazione), - aggiungere coperture di deflessione sulle aperture per l'aria esausta ubicate nella parti basse delle pareti per deviare l'aria esausta verso il suolo, - disperdere l'aria esausta sul lato del ricovero zootecnico opposto al recettore sensibile, - allineare l'asse del colmo di un edificio a ventilazione naturale in posizione trasversale rispetto alla direzione prevalente del vento. 	L'allineamento dell'asse del colmo non è applicabile agli impianti esistenti.	NO NO SI SI SI NO	<p>Nel capannone a voliera sarà applicata la ventilazione longitudinale</p> <p>Non pertinente</p> <p>I ventilatori sono dotati di serrande di deflessione</p> <p>Non pertinente</p>
d	<p>Uso di un sistema di trattamento aria quale:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bioscrubber (o filtro irrorante biologici); 2. Biofiltro; 3. Sistema di trattamento aria a due o tre fasi 	<p>Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione.</p> <p>Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato.</p> <p>Il biofiltro è applicabile unicamente agli impianti a liquame.</p> <p>Per un biofiltro è necessaria un'area esterna al ricovero zootecnico sufficiente per collocare gli insiemi di filtri.</p>	NO NO NO	<p>Non applicabile</p> <p>Non applicabile</p> <p>Non applicabile</p>

e	Utilizzare una delle seguenti tecniche per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento o una loro combinazione:			
	1. Coprire il liquame o l'effluente solido durante lo stoccaggio;	Cfr. applicabilità di BAT 16.b per il liquame. Cfr. applicabilità di BAT 14.b per l'effluente solido.	SI	Le acque reflue sono contenute in vasche a tenuta. Pollina non stoccata, ma caricata direttamente sul mezzo di trasporto ogni 3 giorni.
	2. Localizzare il deposito tenendo in considerazione la direzione generale del vento e/o adottare le misure atte a ridurre la velocità del vento nei pressi e al di sopra del deposito (per esempio alberi, barriere naturali);	Generalmente applicabile	SI	
	3. Minimizzare il rimescolamento del liquame.	Generalmente applicabile	NO	Non pertinente
f	Trasformare gli effluenti di allevamento mediante una delle seguenti tecniche per minimizzare le emissioni di odori durante o prima dello spandimento agronomico:			
	1. Digestione aerobica (aerazione) del liquame;	Cfr. applicabilità di BAT 19.d.	NO	Non pertinente
	2. Compostaggio dell'effluente solido;	Cfr. applicabilità di BAT 19.f.	NO	Non pertinente
	3. Digestione anaerobica.	Cfr. applicabilità di BAT 19.b.	NO	Non pertinente
g	Utilizzare una delle seguenti tecniche per lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento o una loro combinazione:			
	1. Spandimento a bande, iniezione superficiale o profonda per lo spandimento agronomico del liquame;	Cfr. applicabilità di BAT 21.b, BAT 21.c o BAT 21.d.	NO	
	2. Incorporare effluenti di allevamento il più presto possibile.	Cfr. applicabilità di BAT 22.	NO	
(1) Una descrizione della tecnica è riportata nelle sezioni 4.4 e 4.11				

1.10 Emissioni provenienti dallo stoccaggio di effluente solido

BAT 14. Al fine di ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo stoccaggio di effluente solido, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Ridurre il rapporto fra l'area della superficie emittente e il volume del cumulo di effluente solido.	Generalmente applicabile	NO	Non pertinente
b	Coprire i cumuli di effluente solido.	Generalmente applicabile quando l'effluente solido è secco o pre-essiccato nel ricovero zootecnico. Può non essere applicabile all'effluente solido non essiccato se vi sono aggiunte frequenti al cumulo.	NO	Non pertinente
c	Stoccare l'effluente solido secco in un capannone.	Generalmente applicabile.	NO	Non pertinente
⁽¹⁾ La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.5				

BAT 15. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni provenienti dallo stoccaggio di effluente solido nel suolo e nelle acque, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito, nel seguente ordine di priorità.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Stoccare l'effluente solido secco in un capannone.	Generalmente applicabile	NO	Non pertinente
b	Utilizzare un silos in cemento per lo stoccaggio dell'effluente solido.	Generalmente applicabile.	NO	Non pertinente
c	Stoccare l'effluente solido su una pavimentazione solida impermeabile con un sistema di drenaggio e un serbatoio per i liquidi di scolo.	Generalmente applicabile.	NO	Non pertinente
d	Selezionare una struttura avente capacità sufficiente per conservare l'effluente solido durante i periodi in cui lo spandimento agronomico non è possibile.	Generalmente applicabile	NO	Non pertinente
e	Stoccare l'effluente solido in cumuli a piè di campo lontani da corsi d'acqua superficiali e/o sotterranei in cui potrebbe penetrare il deflusso.	Applicabile solo ai cumuli a piè di campo temporanei destinati a mutare ubicazione ogni anno.	NO	Non pertinente
⁽¹⁾ La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.5				

1.11 Emissioni da stoccaggio di liquame

BAT 16. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dal **deposito di stoccaggio del liquame**, la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Progettazione e gestione appropriate del deposito di stoccaggio del liquame mediante l'utilizzo di una combinazione delle seguenti tecniche:			
	1. Ridurre il rapporto fra l'area della superficie emittente e il volume del deposito di stoccaggio del liquame;	Potrebbe non essere generalmente applicabile ai depositi di stoccaggio esistenti. Può non essere applicabile ai depositi di stoccaggio del liquame eccessivamente elevati a causa dei maggiori costi e dei rischi di sicurezza.	NO	Non pertinente
c	2. Ridurre la velocità del vento e lo scambio d'aria sulla superficie del liquame impiegando il deposito a un livello inferiore di riempimento;	Potrebbe non essere generalmente applicabile ai depositi di stoccaggio esistenti.	NO	Non pertinente
	3. Minimizzare il rimescolamento del liquame.	Generalmente applicabile	NO	Non pertinente
b	Coprire il deposito di stoccaggio del liquame. A tal fine è possibile usare una delle seguenti tecniche			
	1. Copertura rigida;	Può non essere applicabile agli impianti esistenti per considerazioni economiche e limiti strutturali per sostenere il carico supplementare.	SI	I pozzetti di raccolta delle acque reflue sono sigillati
	2. Coperture flessibili;	Le coperture flessibili non sono applicabili nelle zone in cui le condizioni meteorologiche prevalenti possono comprometterne la struttura.	NO	Non pertinente
	3. Coperture galleggianti, quali: - pellet di plastica, - materiali leggeri alla rinfusa, - coperture flessibili galleggianti, - piastrelle geometriche di plastica, - copertura gonfiata ad aria, - crostone naturale, - paglia.	L'uso di pellet di plastica, di materiali leggeri alla rinfusa e di piastrelle geometriche di plastica non è applicabile ai liquami che formano un crostone naturale. L'agitazione del liquame durante il rimescolamento, il riempimento e lo svuotamento può precludere l'uso di alcuni materiali galleggianti suscettibili di creare sedimenti o blocchi alle pompe.	NO	Non pertinente

		La formazione di crostone naturale può non essere applicabile nei climi freddi e/o ai liquami a basso contenuto di materia secca. Il crostone naturale non è applicabile a depositi di stoccaggio in cui il rimescolamento, il riempimento e/o lo svuotamento lo rendono instabile.		
c	Acidificazione del liquame	Generalmente applicabile	NO	Non pertinente
⁽¹⁾ La descrizione delle tecniche è riportata nelle sezioni 4.6.1 e 4.12.3.				

BAT 17. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da una **vasca in terra di liquame (lagone)**, la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Minimizzare il rimescolamento del liquame.	Generalmente applicabile.		
b	Coprire la vasca in terra di liquame (lagone), con una copertura flessibile e/o galleggiante quale: <ul style="list-style-type: none"> - fogli di plastica flessibile, - materiali leggeri alla rinfusa, - crostone naturale, - paglia. 	<p>I fogli di plastica possono non essere applicabili ai lagoni esistenti di grandi dimensioni per motivi strutturali.</p> <p>La paglia e i materiali leggeri alla rinfusa possono non essere applicabili ai lagoni di grandi dimensioni se la dispersione dovuta al vento non consente di mantenere interamente coperta la superficie del lagone.</p> <p>L'uso di materiali leggeri alla rinfusa non è applicabile ai liquami che formano un crostone naturale.</p> <p>L'agitazione del liquame durante il rimescolamento, il riempimento e lo svuotamento può precludere l'uso di alcuni materiali galleggianti suscettibili di creare sedimenti o blocchi alle pompe.</p> <p>La formazione di crostone naturale può non essere applicabile nei climi freddi e/o ai liquami a basso contenuto di materia secca.</p> <p>Il crostone naturale non è applicabile ai lagoni in cui il rimescolamento, il riempimento e/o lo svuotamento lo rendono instabile.</p>	NO	Non pertinente
⁽¹⁾ La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.6.1				

BAT 18. Per prevenire le emissioni nel suolo e nell'acqua derivate dalla raccolta, dai tubi e da un deposito di stoccaggio e/o da una vasca in terra di liquame (lagone), la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Utilizzare depositi in grado di resistere alle pressioni meccaniche, termiche e chimiche.	Generalmente applicabile.	NO	Non pertinente
b	Selezionare una struttura avente capacità sufficiente per conservare i liquami; durante i periodi in cui lo spandimento agronomico non è possibile.	Generalmente applicabile.	NO	Non pertinente
c	Costruire strutture e attrezzature a tenuta stagna per la raccolta e il trasferimento di liquame (per esempio fosse, canali, drenaggi, stazioni di pompaggio).	Generalmente applicabile.	NO	Non pertinente
d	Stoccare il liquame in vasche in terra (lagone) con base e pareti impermeabili per esempio rivestite di argilla o plastica (o a doppio rivestimento).	Generalmente applicabile ai lagoni	NO	Non pertinente
e	Installare un sistema di rilevamento delle perdite, per esempio munito di geomembrana, di strato drenante e di sistema di tubi di drenaggio.	Applicabile unicamente ai nuovi impianti.	NO	Non pertinente
f	Controllare almeno ogni anno l'integrità strutturale dei depositi.	Generalmente applicabile.	NO	Non pertinente
⁽¹⁾ La descrizione delle tecniche è riportata nelle sezioni 3.1.1 e 4.6.2.				

1.12 Trattamento in loco degli effluenti di allevamento

BAT 19. Se si applica il trattamento in loco degli effluenti di allevamento, per ridurre le emissioni di azoto, fosforo, odori e agenti patogeni nell'aria e nell'acqua nonché agevolare lo stoccaggio e/o lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento, la BAT consiste nel trattamento degli effluenti di allevamento applicando una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Separazione meccanica del liquame. Ciò comprende per esempio: <ul style="list-style-type: none"> - separatore con pressa a vite, - separatore di decantazione a centrifuga, - coagulazione-flocculazione, - separazione mediante setacci, - filtro-pressa. 	Applicabile unicamente se: è necessaria una riduzione del contenuto di azoto e fosforo a causa della limitata disponibilità di terreni per applicare gli effluenti di allevamento, gli effluenti di allevamento non possono essere trasportati per lo spandimento agronomico a costi ragionevoli. L'uso di poliacrilammide come flocculante può non essere applicabile a causa del rischio di formazione di acrilammide.	NO	Non pertinente

b	Digestione anaerobica degli effluenti di allevamento in un impianto di biogas.	Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione.	NO	Non pertinente
c	Utilizzo di un tunnel esterno per essiccare gli effluenti di allevamento.	Applicabile solo agli effluenti di allevamento provenienti da impianti con galline ovaiole. Non applicabile agli impianti esistenti privi di nastri trasportatori per gli effluenti di allevamento.	NO	Non pertinente
d	Digestione aerobica (aerazione) del liquame.	Applicabile solo se la riduzione degli agenti patogeni e degli odori è rilevante prima dello spandimento agronomico. Nei climi freddi d'inverno può essere difficile mantenere il livello di aerazione necessario.	NO	Non pertinente
e	Nitrificazione-denitrificazione del liquame.	Non applicabile unicamente ai nuovi impianti/alle nuove aziende agricole. Applicabile unicamente agli impianti/alle aziende agricole esistenti se è necessario rimuovere l'azoto a causa della limitata disponibilità di terreni per applicare gli effluenti di allevamento.	NO	Non pertinente
f	Compostaggio dell'effluente solido.	Applicabile unicamente se: <ul style="list-style-type: none"> - gli effluenti di allevamento non possono essere trasportati per lo spandimento agronomico a costi ragionevoli, - la riduzione degli agenti patogeni e degli odori è rilevante prima dello spandimento agronomico, - vi è spazio sufficiente nell'azienda agricola per creare andane. 	NO	Non pertinente
<p>(¹) La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.7</p>				

1.13 Spandimento agronomico degli effluenti di allevamento

BAT 20. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni di azoto, fosforo e agenti patogeni nel suolo e nelle acque provenienti dallo spandimento agronomico, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica	Applicata SI/NO	Note
a	Valutare il suolo che riceve gli effluenti di allevamento; per identificare i rischi di deflusso, tenendo in considerazione: <ul style="list-style-type: none">- il tipo di suolo, le condizioni e la pendenza del campo,- le condizioni climatiche, il drenaggio e l'irrigazione del campo,- la rotazione colturale,- le risorse idriche e zone idriche protette.	NO	L'azienda non effettua lo spandimento agronomico
b	Tenere una distanza sufficiente fra i campi su cui si applicano effluenti di allevamento (per esempio lasciando una striscia di terra non trattata) e: <ol style="list-style-type: none">1. le zone in cui vi è il rischio di deflusso nelle acque quali corsi d'acqua, sorgenti, pozzi ecc.;2. le proprietà limitrofe (siepi incluse).	NO	L'azienda non effettua lo spandimento agronomico
c	Evitare lo spandimento di effluenti di allevamento se vi è un rischio significativo di deflusso. In particolare, gli effluenti di allevamento non sono applicati se: <ol style="list-style-type: none">1. il campo è inondato, gelato o innevato;2. le condizioni del suolo (per esempio impregnazione d'acqua o compattazione) in combinazione con la pendenza del campo e/o del drenaggio del campo sono tali da generare un elevato rischio di deflusso;3. il deflusso può essere anticipato secondo le precipitazioni previste.	NO	L'azienda non effettua lo spandimento agronomico
d	Adattare il tasso di spandimento degli effluenti di allevamento tenendo in considerazione il contenuto di azoto e fosforo dell'effluente e le caratteristiche del suolo (per esempio il contenuto di nutrienti), i requisiti delle colture stagionali e le condizioni del tempo o del campo suscettibili di causare un deflusso.	NO	L'azienda non effettua lo spandimento agronomico
e	Sincronizzare lo spandimento degli effluenti di allevamento con la domanda di nutrienti delle colture.	NO	L'azienda non effettua lo spandimento agronomico
f	Controllare i campi da trattare a intervalli regolari per identificare qualsiasi segno di deflusso e rispondere adeguatamente se necessario.	NO	L'azienda non effettua lo spandimento agronomico
g	Garantire un accesso adeguato al deposito di effluenti di allevamento e che tale carico possa essere effettuato senza perdite.	NO	L'azienda non effettua lo spandimento agronomico
h	Controllare che i macchinari per lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento siano in buone condizioni di funzionamento e impostate al tasso di applicazione adeguato	NO	L'azienda non effettua lo spandimento agronomico

BAT 21. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo spandimento agronomico di liquame, la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Diluizione del liquame, seguita da tecniche quali un sistema di irrigazione a bassa pressione	Non applicabile a colture destinate a essere consumate crude a causa del rischio di contaminazione. Non applicabile se il suolo non consente un'infiltrazione rapida del liquame diluito nel terreno. Non applicabile se le colture non richiedono irrigazione. Applicabile a campi facilmente collegati all'azienda agricola mediante tubi.	NO	Non pertinente
b	Spandimento a bande applicando una delle seguenti tecniche: 1. Spandimento a raso in strisce; 2. Spandimento con scarificazione;	L'applicabilità può essere limitata da un contenuto di paglia nel liquame troppo elevato o se il contenuto di materia secca del liquame è superiore al 10%. Lo spandimento con scarificazione non è applicabile alle colture arabili a file strette in crescita;	NO	L'azienda non effettua lo spandimento agronomico
c	Iniezione superficiale (solchi aperti).	Non applicabile a suoli pietrosi, poco profondi o compatti in cui è difficile penetrare uniformemente. Applicabilità limitata se le colture possono essere danneggiate dai macchinari.	NO	Non pertinente
d	Iniezione profonda (solchi chiusi).	Non applicabile a suoli pietrosi, poco profondi o compatti in cui è difficile penetrare uniformemente. Non applicabile durante il periodo vegetativo delle colture. Non applicabile ai prati, tranne se convertiti in terreni arabili o alla nuova semina.	NO	Non pertinente
e	Acidificazione del liquame	Generalmente applicabile.	NO	Non pertinente

⁽¹⁾ Una descrizione della tecnica è riportata nelle sezioni 4.8.1 4.12.3 .

BAT 22. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo spandimento agronomico di effluenti di allevamento.

	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
La BAT consiste nell'incorporare l'effluente nel suolo il più presto possibile. L'incorporazione degli effluenti di allevamento sparsi sulla superficie del suolo è effettuata mediante aratura o utilizzando altre attrezzature di coltura, quali erpici a denti o a dischi, a seconda del tipo e delle condizioni del suolo. Gli effluenti di allevamento sono interamente mescolati al terreno o interrato. Lo spandimento dell'effluente solido è effettuato mediante un idoneo spandiletame (per esempio a disco frantumatore anteriore, spandiletame a scarico posteriore, il diffusore a doppio uso). Lo spandimento agronomico del liquame è effettuato a norma di BAT 21	Non applicabile ai prati o all'agricoltura conservativa, tranne se convertiti in terreni arabili o alla nuova semina. Non applicabile a terreni con colture suscettibili di essere danneggiate dall'incorporazione di effluenti di allevamento. L'incorporazione di liquame non è applicabile dopo lo spandimento agronomico per mezzo di iniezioni superficiali o profonde.	NO	L'azienda non effettua lo spandimento agronomico

Tabella 1.3

Intervallo tra lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento e l'incorporazione nel suolo associato alla BAT

Parametro	Intervallo fra lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento e l'incorporazione nel suolo associato alla BAT (ore)
Intervallo	0 ⁽¹⁾ – 4 ⁽²⁾
⁽¹⁾ Il valore più basso dell'intervallo corrisponde all'incorporazione immediata. ⁽²⁾ Il limite superiore dell'intervallo può arrivare a 12 ore se le condizioni non sono propizie a un'incorporazione più rapida, per esempio se non sono economicamente disponibili risorse umane e macchinari	

1.14 Emissioni provenienti dall'intero processo

BAT 23. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dall'intero processo di allevamento suini (scrofe incluse) o pollame.

Tecnica ⁽¹⁾	Applicata SI/NO	Note
La BAT consiste nella stima o nel calcolo della riduzione delle emissioni di ammoniaca provenienti dall'intero processo utilizzando la BAT applicata nell'azienda agricola.	SI	

1.15 Monitoraggio delle emissioni e dei parametri di processo

BAT 24. La BAT consiste nel monitoraggio dell'azoto e del fosforo totali escreti negli effluenti di allevamento utilizzando una delle seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.

	Tecnica ⁽¹⁾	Frequenza	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Calcolo mediante il bilancio di massa dell'azoto e del fosforo sulla base dell'apporto di mangime, del contenuto di proteina grezza della dieta, del fosforo totale e della prestazione degli animali.	Una volta l'anno per ciascuna categoria di animali.	Generalmente applicabile.	SI	
b	b Stima mediante analisi degli effluenti di allevamento per il contenuto totale di azoto e fosforo.			NO	
⁽¹⁾ La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.9.1					

BAT 25. La BAT consiste nel monitoraggio delle emissioni nell'aria di ammoniaca utilizzando una delle seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.

	Tecnica ⁽¹⁾	Frequenza	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Stima mediante il bilancio di massa sulla base dell'escrezione e dell'azoto totale (o dell'azoto ammoniacale) presente in ciascuna fase della gestione degli effluenti di allevamento.	Una volta l'anno per ciascuna categoria di animali.	Generalmente applicabile.	NO	
b	Calcolo mediante la misurazione della concentrazione di ammoniaca e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi normalizzati ISO, nazionali o internazionali o altri metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente.	Ogniquale volta vi siano modifiche sostanziali di almeno uno dei seguenti parametri: a) il tipo di bestiame allevato nell'azienda agricola; b) il sistema di stabulazione.	Applicabile unicamente alle emissioni provenienti da ciascun ricovero zootecnico. Non applicabile a impianti muniti di un sistema di trattamento aria. In tal caso si applica BAT 28. Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa dei costi di misurazione.	NO	
c	c Stima mediante i fattori di emissione..	Una volta l'anno per ciascuna categoria di animali.	Generalmente applicabile	SI	
⁽¹⁾ La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.9.2					

BAT 26. La BAT consiste nel monitoraggio periodico delle emissioni di odori nell'aria.

	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
<p>Le emissioni di odori possono essere monitorate utilizzando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - norme EN (per esempio mediante olfattometria dinamica secondo la norma EN 13725 per determinare la concentrazione di odori), - se si applicano metodi alternativi per i quali non sono disponibili norme EN (per esempio misurazione/stima dell'esposizione all'odore, stima dell'impatto dell'odore), è possibile utilizzare norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente. 	BAT 26 è applicabile limitatamente ai casi in cui gli odori molesti presso i recettori sensibili sono probabili o comprovati.	NO NO	Non vi sono segnalazioni di molestie olfattive

BAT 27. La BAT consiste nel monitoraggio delle emissioni di polveri provenienti da ciascun ricovero zootecnico utilizzando una delle seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.

	Tecnica ⁽¹⁾	Frequenza	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Calcolo mediante la misurazione delle polveri e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi EN o altri metodi (ISO, nazionali o internazionali) atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente.	Una volta l'anno	Applicabile unicamente alle emissioni di polveri provenienti da ciascun ricovero zootecnico. Non applicabile a impianti muniti di un sistema di trattamento aria. In tal caso si applica BAT 28. Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa dei costi di misurazione.	NO	
b	Stima mediante i fattori di emissione.	Una volta l'anno	Questa tecnica può non essere di applicabilità generale a causa dei costi di determinazioni dei fattori di emissione.	SI	
⁽¹⁾ Una descrizione delle tecniche è riportata nelle sezioni 4.9.1 e 4.9.2					

BAT 28. La BAT consiste nel monitoraggio delle emissioni di ammoniaca, polveri e/o odori provenienti da ciascun ricovero zootecnico munito di un sistema di trattamento aria, utilizzando tutte le seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.

	Tecnica ⁽¹⁾	Frequenza	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Verifica delle prestazioni del sistema di trattamento aria mediante la misurazione dell'ammoniaca, degli odori e/o delle polveri in condizioni operative pratiche, secondo un protocollo di misurazione prescritto e utilizzando i metodi EN o altri metodi (ISO, nazionali o internazionali) atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente.	Una volta	Non applicabile se il sistema di trattamento aria è stato verificato in combinazione con un sistema di stabulazione analogo e in condizioni operative simili.	NO	L'impianto non è dotato di sistema di trattamento dell'aria
b	Controllo del funzionamento effettivo del sistema di trattamento aria (per esempio mediante registrazione continua dei parametri operativi o sistemi di allarme).	Giornalmente	Generalmente applicabile	NO	L'impianto non è dotato di sistema di trattamento dell'aria
⁽¹⁾ La descrizione delle tecniche è riportata nella sezioni 4.9.3					

BAT 29. La BAT consiste nel monitoraggio dei seguenti parametri di processi almeno una volta ogni anno.

	Parametro	Descrizione	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Consumo idrico	Registrazione mediante per esempio adeguati contatori o fatture. I principali processi ad alto consumo idrico nei ricoveri zootecnici (pulizia, alimentazione ecc.) possono essere monitorati distintamente.	Il monitoraggio distinto dei processi ad alto consumo idrico può non essere applicabile alle aziende agricole esistenti, a seconda della configurazione della rete idrica	SI	

b	Consumo di energia elettrica	Registrazione mediante per esempio adeguati contatori o fatture. Il consumo di energia elettrica dei ricoveri zootecnici è monitorato distintamente dagli altri impianti dell'azienda agricola. I principali processi ad alto consumo energetico nei ricoveri zootecnici (riscaldamento, ventilazione, illuminazione ecc.) possono essere monitorati distintamente.	Il monitoraggio distinto dei processi ad alto consumo energetico può non essere applicabile alle aziende agricole esistenti, a seconda della configurazione della rete elettrica.	SI	
c	Consumo di carburante	Registrazione mediante per esempio adeguati contatori o fatture.	Generalmente applicabile	NO	L'allevamento non prevede sistema di generazione termica
d	Numero di capi in entrata e in uscita, nascite e morti comprese se pertinenti.	Registrazione mediante per esempio registri esistenti.		SI	
e	Consumo di mangime	Registrazione mediante per esempio fatture o registri esistenti.		SI	
f	Generazione di effluenti di allevamento	Registrazione mediante per esempio registri esistenti		SI	

Capitolo 2 non pertinente: è relativo alle conclusioni sulle BAT per l'allevamento intensivo di suini

3. Conclusioni sulle BAT per l'allevamento intensivo di pollame

3.1 Emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per pollame

3.1.1 Emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per galline ovaiole, polli da carne riproduttori o pollastre

BAT 31. Al fine di ridurre le emissioni diffuse nell'aria provenienti da ciascun ricovero zootecnico per galline ovaiole, polli da carne riproduttori o pollastre, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Rimozione degli effluenti di allevamento e mediante nastri trasportatori (anche in caso di sistema di gabbie modificate) con almeno: — una rimozione per settimana con essiccazione ad aria, oppure — due rimozioni per settimana senza essiccazione ad aria.	I sistemi di gabbie modificate non sono applicabili alle pollastre e ai polli da carne riproduttori. I sistemi di gabbie non modificate non sono applicabili alle galline ovaiole.	SI	

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
b	In caso di gabbie non modificate			
	0. Sistema di ventilazione forzata e rimozione infrequente degli effluenti di allevamento (in caso di lettiera profonda con fossa per gli effluenti di allevamento) solo se in combinazione con un'ulteriore misura di riduzione, per esempio: - realizzando un elevato contenuto di materia secca negli effluenti di allevamento, - un sistema di trattamento aria.	Non applicabile ai nuovi impianti, a meno che non siano muniti di un sistema di trattamento aria.	NO	Non pertinente
	1. Nastro trasportatore o raschiatore (in caso di lettiera profonda con fossa per gli effluenti di allevamento).	L'applicabilità agli impianti esistenti può essere limitata dal requisito di revisione completa del sistema di stabulazione.	NO	Non pertinente
	2. Essiccazione ad aria forzata dell'effluente mediante tubi (in caso di lettiera profonda con fossa per gli effluenti di allevamento).	La tecnica può essere applicata solo agli impianti aventi spazio a sufficienza sotto i travetti.	NO	Non pertinente
	3. Essiccazione ad aria forzata degli effluenti di allevamento mediante pavimento perforato (in caso di lettiera profonda con fossa per gli effluenti di allevamento).	Può non essere applicabile alle aziende agricole esistenti a causa degli elevati costi.	NO	Non pertinente
	4. Nastri trasportatori per gli effluenti di allevamento (voliere).	L'applicabilità agli impianti esistenti dipende dalla larghezza del ricovero.	SI	
	5. Essiccazione forzata della lettiera usando aria interna (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda).	Generalmente applicabile.	NO	Non pertinente
c	Uso di un sistema di trattamento aria, quale: 0. Scrubber con soluzione acida; 1. Sistema di trattamento aria a due o tre fasi; 2. Bioscrubber (o filtro irrorante biologico).	Potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione. Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato.	NO	Non pertinente
⁽¹⁾ Una descrizione delle tecniche è riportata nelle sezioni 4.11 e 4.13.1				

Tabella 3.1

BAT-AEL delle emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da ciascun ricovero zootecnico per galline ovaiole

Parametro	Tipo di stabulazione	BAT-AEL (Kg NH ₃ /posto animale/anno)
Ammoniaca espressa come NH ₃	Sistema di gabbie	0,02 – 0,08
	Sistema alternativo alle gabbie	0,02 – 0,13 ⁽¹⁾
⁽¹⁾ Per gli impianti esistenti che usano un sistema di ventilazione forzata e una rimozione infrequente dell'effluente (in caso di lettiera profonda con fossa profonda per gli effluenti di allevamento), in combinazione con una misura che consenta di realizzare un elevato contenuto di materia secca nell'effluente, il limite superiore del BAT-AEL è 0,25 kg NH ₃ /posto animale/anno.		

Il monitoraggio associato è ripreso nella BAT 25. Il BAT-AEL può non essere applicabile alla produzione zootecnica biologica

Paragrafo 3.1.2 BAT 32 non pertinente: riguarda le emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per polli da carne.

Paragrafo 3.1.3 BAT 33 non pertinente: riguarda le emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per anatre.

Paragrafo 3.1.4 BAT 34 non pertinente: riguarda le emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per polli da tacchini.

Il capitolo 4 è relativo alla descrizione delle tecniche.

ALLEGATO B

LIMITI E PRESCRIZIONI

Il Gestore FRIULOVO S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA è autorizzato a svolgere l'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'allegato VIII, alla Parte II, del D. Lgs. 152/2006 "allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame", presso l'installazione sita nel Comune di Aviano (PN), Via G. Ellero, 44, a condizione che rispetti quanto di seguito prescritto:

1. la capacità produttiva massima ante modifica sostanziale è pari a 127.800 posti pollame;
2. la capacità produttiva massima per ciclo a seguito della modifica sostanziale che prevede la realizzazione di un nuovo capannone è pari a 269.298 posti pollame;
3. il trasporto della pollina prodotta dall'impianto deve essere effettuato con mezzi di trasporto dotati di idonea copertura atta a ridurre le emissioni odorigene durante le operazioni di carico nonché durante tutto il loro percorso. Il Gestore deve individuare dei periodi della settimana/giorno e/o degli orari con minor impatto negativo per i recettori in cui effettuare la gestione/movimentazione della pollina;
4. il Gestore deve conservare presso l'installazione i contratti comprovanti la regolarità e la continuità della cessione della lettiera avicola prodotta dall'allevamento, per tutto il periodo di validità dell'autorizzazione integrata ambientale;
5. l'allevamento deve mettere in atto congrui e dimostrabili programmi di derattizzazione e di lotta alla proliferazione delle mosche;
6. la capacità degli stoccaggi dei liquami deve essere adeguata a quanto previsto dal del D.M. 25 febbraio 2016;
7. entro 6 mesi dal ricevimento della presente autorizzazione:
 - a. deve essere realizzata la separazione delle acque meteoriche provenienti dall'abitazione del custode dai reflui del sistema di smaltimento a servizio dell'abitazione stessa;
 - b. deve essere realizzato un pozzetto di campionamento a monte dei punti di scarico;
 - c. le condotte interrate dell'acqua potabile devono essere controtubate qualora non sia rispettata la distanza di 50 m dal pozzo perdente;
 - d. le aree a servizio dei capannoni 1 e 2 in cui vengono effettuate le operazioni di carico della pollina sui mezzi di trasporto devono essere dotate di idonea pavimentazione impermeabilizzata; su tali aree non devono essere eseguite operazioni di carico della pollina in caso di pioggia.
8. le carcasse degli animali devono essere stoccate immediatamente in idonee celle frigo/congelatori sempre perfettamente funzionanti;
9. il Gestore deve mantenere costantemente puliti da effluenti zootecnici:
 - i nastri trasportatori sotto le gabbie delle galline;
 - i nastri trasportatori per il carico dei mezzi di trasporto;
 - le fosse dove sono alloggiati le attrezzature;
10. al fine del contenimento delle polveri e delle sostanze odorigene prodotte dall'esercizio del nuovo capannone, il Gestore deve realizzare una barriera vegetale a doppia cortina posizionata su di un dosso artificiale posto di fronte alla testata del capannone ove sono posizionati gli estrattori dell'impianto di ventilazione.

Raccomandazioni

Il Gestore deve comunicare alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, ai sensi dell'art. 14 del D.P.Reg. n. 03/Pres d.d. 11/01/2013, la produzione degli effluenti di allevamento. L'omessa comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 31, comma 2, del D.P.Reg. stesso.

ALLEGATO C

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

DISPOSIZIONI GENERALI

Il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) stabilisce, in conformità alle indicazioni dell'articolo 29 del D. Lgs. 152/2006, la frequenza e la modalità di autocontrollo che devono essere adottate da parte del Gestore e l'attività svolta dalle autorità di controllo. I campionamenti, le analisi, le misure, le verifiche, le manutenzioni e le calibrazioni dovranno essere sottoscritti da personale qualificato e messi a disposizione degli enti preposti al controllo.

Il monitoraggio è finalizzato a:

- verifica e contenimento delle emissioni, dei consumi energetici e di materie prime;
- verifica ed attuazione di corrette procedure di carattere gestionale.

Il presente Piano definisce:

- la tipologia e le frequenze dei monitoraggi e dei controlli;
- le modalità di conservazione e comunicazione dei risultati del Piano;
- l'attività svolta dagli organi preposti al controllo.

Arresto definitivo dell'impianto

All'atto della cessazione definitiva dell'attività, ove ne ricorrano i presupposti, il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio.

Guasto, avvio e fermata

In caso di incidenti o imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente il Gestore informa immediatamente la Regione ed ARPA FVG (Dipartimento competente per territorio) e adotta immediatamente misure atte a limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori incidenti o eventi imprevisti informandone l'autorità competente.

Manutenzione dei sistemi

Tutti i macchinari e le strutture, il cui corretto funzionamento e conservazione garantiscono la conformità dell'impianto all'AIA – quali, ad esempio, depositi di stoccaggio dei liquami, pompe, miscelatori, sistemi di distribuzione di acqua e mangimi, sistemi di ventilazione, silos - devono essere ispezionati regolarmente e mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore e/o specifici programmi di manutenzione adottati dall'azienda.

I controlli e gli interventi di manutenzione devono essere effettuati da personale qualificato, registrati e conservati presso il gestore.

Accesso al sito aziendale

Il Gestore deve garantire al personale incaricato delle verifiche e/o ispezioni un accesso in sicurezza a tutti i locali e aree dell'azienda, nel rispetto delle norme vigenti.

Modalità di conservazione dei dati

Il Gestore deve predisporre un apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, in cui annotare sistematicamente gli interventi di controllo, nonché ogni interruzione del normale funzionamento dei dispositivi di trattamento delle emissioni (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) come previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del D. Lgs. 152/2006.

Il Gestore deve conservare per un periodo di almeno 10 anni i registri con i risultati dei monitoraggi e la registrazione dei controlli e delle operazioni effettuate.

Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

Entro il 30 aprile di ogni anno solare il Gestore trasmette a Regione, Comune, AAS e ARPA i risultati del piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente ed una relazione riassuntiva che evidenzia:

- la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la regolarità dei controlli effettuati;
- eventuali casi di malfunzionamento;
- anomalie, emergenze, arresti di funzionamento;
- se effettuati, controlli dell'ARPA;
- eventuali rapporti analitici su effluenti;
- eventuali proposte correttive al piano di monitoraggio e controllo.

ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE

Il Gestore deve svolgere tutte le attività previste dal presente piano, eventualmente avvalendosi di soggetti terzi.

Procedure di carattere gestionale

Il gestore deve effettuare le procedure gestionali descritte in tabella 2 e registrare i rilievi ove previsto. Qualora esistenti, possono essere usati i registri previsti da norme di settore specifiche.

Per le azioni di verifica che non hanno obbligo della registrazione, il gestore deve comunicare, entro il 30 aprile di ogni anno, alla Regione, all'ARPA FVG – Direzione centrale e Dipartimento territorialmente competente - gli eventuali malfunzionamenti o le anomalie riscontrate durante l'anno solare precedente e descrivere gli interventi adottati per ripristinare le condizioni ottimali.

PARAMETRI DA MONITORARE

1.1 Consumo materie prime e prodotti

Elencare tutte le materie prime che entrano nel ciclo produttivo.

Tab. 1.1.1 – Materie prime

Denominazione	Modalità di stoccaggio	Fase di utilizzo	UM	Frequenza autocontrollo	Tipo di controllo	Fonte dato
Alimenti (schede tecniche)	Es. silos, sacconi	Alimentazione	t/anno	Ogni ricezione o a fine ciclo	Visivo su quantità e spandimenti	Contabilità aziendale o registro (a scelta del gestore)
Presidi sanitari (medicinali, vaccini)		Inizio ciclo	Unità o kg/anno	Ogni ricezione o a fine ciclo	Visivo	Contabilità aziendale o registro (a scelta del gestore)
Disinfettanti (schede tecniche)	Es. silos, sacconi	Pulizia fine ciclo	kg/anno	Ogni ricezione o a fine ciclo	Visivo su quantità e spandimenti	Contabilità e registro
Altro						

Tab. 1.1.2 – Prodotti finiti e sottoprodotti

Denominazione	Peso unitario	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte dato
Capi in entrata		Unità	In ingresso	Contabilità aziendale o registro (a scelta del gestore)
Capi presenti a fine ciclo		Unità	A fine ciclo	Contabilità aziendale
Uova prodotte		Unità	A fine ciclo	Contabilità aziendale o registro (a scelta del gestore)
Durata ciclo		Giorni/ciclo	Fine ciclo	Registro
Capi deceduti		Unità/ciclo	Alla morte	Registro
Effluenti di allevamento non palabili		kg	Annuale	Registro
Effluenti di allevamento palabili		t o m ³	Annuale	Registro

1.2 Consumo risorse idriche

Tab. 1.2.1 – Risorse idriche

Tipologia di approvvigionamento	Fase di utilizzo	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte dato
Derivazione da pozzo	Alimentazione, lavaggi	m ³	A fine ciclo	Contatore contalitri o
Derivazione da acquedotto	Abitazione custode, centro imballaggio	m ³	A fine ciclo	Contatore contalitri o

1.3 Consumo energia

Tab. 1.3.1 – Energia

Descrizione	Tipologia	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte dato
Energia importata da rete esterna	Energia elettrica	MWh/a o TEP	A fine ciclo	Contatore
Energia autoprodotta e consumata dall'impianto: impianto fotovoltaico	Energia elettrica	MWh/a o TEP	A fine ciclo	Contatore
Energia autoprodotta e consumata dall'impianto: gruppo elettrogeno	Energia elettrica	MWh/a o TEP	A fine ciclo	Contatore

1.4 Combustibili

Tab. 1.4.1 – Combustibili

Tipologia	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte dato
Gasolio	l/anno o TEP	Quando impiegato (emergenza)	
Altro			

1.5 Azoto e fosforo escreti

I quantitativi di azoto e fosforo escreti sono determinati, con frequenza almeno annuale, mediante l'utilizzo di uno dei seguenti metodi:

- bilancio di massa (apporti mediante gli alimenti al netto del contenuto delle produzioni);
- stima mediante analisi degli effluenti.

Tab. 1.5.1 – Azoto e fosforo escreti

Categoria animale	UM	Frequenza controllo	di	Azoto escreto totale	Fosforo escreto totale
Ovaiole	kg/posto stalla/anno	–	Almeno annuale	N escreto	P ₂ O ₅ escreto
Altro					

1.6 Emissioni in aria

Le emissioni in aria di un allevamento sono da considerarsi di tipo diffuso, l'attuale tecnologia non permette di quantificare analiticamente queste emissioni diffuse.

1.7 Emissioni in acqua

Monitoraggio previsto dall'art. 29-sexies, comma 6bis del D. Lgs. 152/2006.

Con frequenza almeno quinquennale per le acque sotterranee, il Gestore effettua i controlli di cui all'art. 29-sexies, comma 6bis del D. Lgs. 152/2006. Le modalità di monitoraggio devono, in mancanza di Linee Guida o normative specifiche, essere concordate con ARPA FVG.

Tab. 1.7.1 – Scarichi

Punto di emissione e recapito	Misura	Frequenza controllo	di	Modalità registrazione controlli	di	Registrazione
Scarico assimilabile a domestico al suolo	Controllo manutenzione	e	Almeno annuale	Cartacea, conservazione del FIR		Registro
Altro						

1.8 Suolo e sottosuolo

Monitoraggio previsto dall'art. 29-sexies, comma 6bis del D. Lgs. 152/2006.

Con frequenza almeno decennale per il suolo, il Gestore effettua i controlli di cui all'art. 29-sexies, comma 6bis del D. Lgs. 152/2006. Le modalità di monitoraggio devono, in mancanza di Linee Guida o normative specifiche, essere concordate con ARPA FVG.

2. Gestione

Tab. 2 – Gestione impianto

Operazione	Tipo di controllo	Frequenza controllo	Modalità di registrazione
Pulizia delle superfici esterne	Controllo visivo assenza di tracce e materiale disperso	Quotidiano	
Pulizia superfici interne	Controllo visivo assenza di tracce del precedente ciclo	A fine ciclo	
Pulizia dei piazzali esterni e piazzole di carico/scarico	Controllo visivo assenza di tracce di materiale disperso	Quotidiana e ad ogni fase di carico/scarico	
Trattamento derattizzazione	Controllo posizioni e presenza bocconi	Ad ogni intervento	Registro
Trattamento moschicidi con applicazione insetticidi	Controllo trappole e applicazione insetticidi se necessario	Ad ogni intervento	Registro
Funzionamento finestre	Controllo funzionalità	Settimanale	Registrazione anomalie e data intervento
Verifica contenitori effluenti non palabili	Controllo tenuta	Annuale	Registrazione anomalie

3. Odori

Nel caso di conclamati ed accertati disturbi causati da emissioni odorigene, su richiesta motivata del Comune, il Gestore deve effettuare a proprio carico, tramite laboratorio qualificato, misure e/o stime delle unità odorigene secondo modalità concordate con ARPA FVG, al fine di proporre misure mitigative, anche tenendo conto delle pertinenti BAT (12, 13 e 26).

4. Indicatori di prestazione

Il Gestore dovrà rapportare i consumi e le emissioni (espressi in fattori assoluto) all'unità di produzione annua attraverso un denominatore. Ad esempio il denominatore può essere la quantità di prodotto/anno espresso in tonnellate o i consumi o le emissioni espresse in kg di prodotto; in questo caso si indicherà il valore kg/t, in altri casi può essere più opportuno riferirli all'unità di materia prima.

Tab. 4 – Indicatori di prestazione

Indicatore	Descrizione	UM	Metodo di misura	Frequenza di monitoraggio
Produzione specifica di rifiuti	Quantitativo di rifiuti prodotti rispetto al numero di capi allevato	kg/capo	Calcolo	Annuale
Consumo specifico di risorsa idrica	Quantitativo di acqua prelevata rispetto al numero di capi allevato	m ³ /capo	Calcolo	Annuale
Consumo energetico	Fabbisogno totale di energia rispetto al numero di capi allevato	TEP/capo	Calcolo	Annuale
Produzione specifica di effluenti	Quantitativo di effluenti prodotti rispetto al numero di capi allevato	m ³ /capo	Calcolo	Annuale
Consumo di azoto somministrato	Quantità di azoto somministrato rispetto al numero di capi allevato	kg/capo	Calcolo	Annuale

ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Fermo restando quanto previsto in materia di vigilanza, l'ARPA effettua, con oneri a carico del Gestore, quantificati sulla base delle disposizioni contenute nell'Allegato IV del decreto ministeriale 24 aprile 2008, nell'art. 3 della L.R. 11/2009 e della DGR n. 2924/2009, i controlli previsti secondo le frequenze stabilite dal Piano di ispezione ambientale, pubblicato sul sito della Regione.

Entro il 30 gennaio dell'anno in cui sono programmati i controlli, il Gestore versa ad ARPA FVG la relativa tariffa.

Oneri derivanti da campionamenti su matrici ambientali e/o inquinanti non ricompresi nell'Allegato V al citato D.M. 24 aprile 2008, sono determinati dal Gestore dell'installazione secondo il vigente tariffario generale di ARPA.

